

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

n. 394 del 13 aprile 2022

Oggetto: Acque di balneazione; inizio stagione balneare 2022: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Ambiente e Risorse Idriche dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

1. di approvare le azioni regionali indicate nell'allegato 1 "Azioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116" per gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale che regola la gestione delle acque di balneazione, la qualità delle acque e l'attività di tutela dei bagnanti, parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Francesco Maria Nocelli)  
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Francesco Acquaroli)  
Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### **Normativa**

Direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;

Direttiva 15 febbraio 2006, n. 2006/7/CE “*Gestione della qualità delle acque di balneazione*”;

D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente l’attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione (per le parti ancora applicabili);

D.M. Sanità 29 gennaio 1992, concernente l’aggiornamento delle norme tecniche;

Legge 12 giugno 1993 n. 185, relativa all’attuazione del “*Programma di Sorveglianza Algale che possono avere implicazioni per la salute umana*” subordinato alla richiesta della deroga al parametro ossigeno disciolto;

D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento (art. 83);

Legge 28 dicembre 2000 n. 422 recepimento di norme comunitarie;

Legge 30 maggio 2003 n. 121 dispositivo di modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione;

Legge 28 luglio 2004 n. 192 recante il differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione;

D. Lgs. 11 luglio 2007 n. 94, relativo all’attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all’ossigeno disciolto;

D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

Decreto 30 marzo 2010, relativo alla definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Decreto 19 aprile 2018, di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Delibera di Giunta n. 419 del 12/04/2021 della Regione Marche sulle acque di balneazione;

Decreto Dirigente Posizione di Funzione Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa del 30/12/2021 n. 160 sulla "Classificazione delle acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del DM 30 marzo 2010, recepimento della direttiva 2006/7/CE. Stagione Balneare 2021";

### **Motivazione**

La normativa nazionale che regola la gestione delle acque di balneazione, la qualità delle acque e le attività di tutela della salute dei bagnanti è rappresentata dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 e dal Decreto 30 marzo 2010, successivamente modificato dal Decreto 19 aprile 2018 del Ministero della Salute; tali leggi indicano le modalità d'attuazione e recepimento della Direttiva Comunitaria n. 2006/7/CE.

All'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08, che per comodità si riporta, sono indicate le competenze della Regione, che vengono attuate avendo individuato una serie di azioni, riportate nell'allegato 1.

#### **ART. 4 - Competenze regionali**

1. Sono di competenza regionale:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.

2. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo le modalità stabilite dal presente decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonché i risultati delle attività di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresì, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 entro il 1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g) ed h) del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

L'allegato 1, denominato "Azioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116", è composto da 8 paragrafi (indicati con le lettere da A ad H), nei quali si definiscono le azioni e gli indirizzi a cui la Regione Marche, l'ARPAM e i



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Comuni balneari marini, lacuali e fluviali devono attenersi per dare attuazione al D. Lgs. n. 116/08.

Ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, ogni anno, le Regioni devono individuare le acque di balneazione (BW) e la classificazione delle stesse (paragrafo A), i siti di monitoraggio per la valutazione della qualità delle BW (paragrafo B), nonché la durata della stagione balneare (paragrafo C).

L'ufficio competente ha individuato con DDPF 204/TRA\_08 del 26 ottobre 2010 le acque di balneazione lungo la costa marina della Regione Marche e nei tre invasi artificiali di Castreccioni (Cingoli), di Borgiano (Caldarola - Serrapetrona) e di Fiastra (Fiastra).

Nelle ultime DGR, la n. 365/15, la n. 367/16, la n. 497/19 e la n. 494/20 sono state individuate o modificate nuove acque di balneazione (9), rispettivamente una nel Comune di Fano e una nel Comune di Porto Sant'Elpidio (2015), una nel Comune di San Benedetto del Tronto, una nel Comune di Ascoli Piceno e una modificata ad Ancona (2016), una nel Comune di Serrapetrona (2019) ed infine tre nel Comune di porto San Giorgio (2020).

L'elenco aggiornato delle BW, per la stagione balneare 2022, è indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento (Tabella 1\_A del paragrafo A).

Le cartografie ufficiali verranno messe a disposizione sul sito regionale: questa attività viene demandata all'ufficio regionale competente, che ne cura la predisposizione e la pubblicazione (oggi Direzione Ambiente e Risorse Idriche ndr).

La classificazione delle BW è proposta da ARPAM alla Regione Marche per le vie brevi fin dalla metà di ottobre, per l'approvazione possibilmente entro il 30 novembre di ogni anno, e comunque tassativamente entro l'anno della stagione balneare; questa viene trasmessa al Ministero della Salute, attraverso la sezione "Report UE" del Portale delle acque di balneazione con la tabella "*Informazioni stagionali*"; la classificazione delle BW ottenuta alla fine della stagione balneare 2021, è stata verificata e approvata con l'adozione del DDPF Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa n. 160 del 30/12/2021, utilizzando i dati di monitoraggio del quadriennio delle stagioni balneari dal 2018 al 2021 (Tabella 1\_A – paragrafo A).

La verifica delle classificazioni è avvenuta tra il Ministero della Salute, l'ARPAM e la Regione Marche, nel periodo ottobre - novembre 2021 e ha portato alla verifica/modifica di alcune classificazioni; la classificazione definitiva, approvata con DDPF 160/SMD/2021 e trasmessa, con la reportistica di fine anno (2021), alla Commissione Europea tramite il Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute con il file



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

“011reportstagionale”, è riportata nella Tabella 1\_A del paragrafo A dell'allegato 1 assieme all'elenco delle acque di balneazione (BW).

Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno deve essere predisposto il calendario di monitoraggio delle acque per la stagione balneare successiva; tale calendario è preparato da ARPAM, che ne cura l'esecuzione durante la stagione balneare, ai sensi della L.R. 60/97 ed è caricato sul sito del Portale delle Acque di Balneazione del Ministero della Salute, sempre a cura di ARPAM; questo adempimento, per la stagione balneare 2022, è in fase di attuazione a causa dell'incertezza dell'avvio delle procedure per l'inizio della stagione balneare con avviso da parte del Ministero della Salute

Il calendario predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 116/2008, deve rispondere ai criteri indicati al paragrafo G, punti 2, 3, 4, e 5 dell'allegato 1.

Nei paragrafi B e D dell'Allegato 1 vengono indicati tutti i siti di monitoraggio che sono periodicamente campionati dall'ARPAM, seguendo le regole del DM 30 marzo 2010 ed i criteri esplicitati nel paragrafo G (*“Indirizzi e indicazioni per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e per i Comuni balneari – Stagione balneare 2022”*). È necessario effettuare almeno un campione prima della stagione balneare – come richiesto dall'allegato IV punto 1 del D. Lgs. n. 116/2008.

È necessario stabilire ed indicare il periodo e la durata della stagione balneare (SB), come previsto all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 116/08 e definire con il presente provvedimento la SB per l'anno 2022, che di solito, inizia il 1 maggio e termina il 30 settembre di ogni anno per le acque marino costiere e quelle interne dolci degli invasi artificiali, mentre per l'acqua di balneazione fluviale, individuata sul fiume Castellano, presso il Comune di Ascoli Piceno (AP), il periodo balneare inizia alla fine di giugno, per concludersi la prima settimana di settembre (paragrafo C).

Per l'anno 2022 la stagione balneare sarà avviata il 30 aprile e terminerà il 2 ottobre (punto 1 paragrafo C).

Per le acque balneari fluviali l'inizio sarà il 24 giugno 2022 e terminerà il 4 settembre 2022 (punto 2 paragrafo C).

In riferimento alla potenziale situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19, dei conseguenti atti di contenimento e restrizione adottati dallo Stato Italiano e/o dalla Regione stessa e dagli indirizzi che verranno emanati dagli organismi sanitari competenti sulle misure di contenimento e/o mitigazione del rischio di esposizione al virus, sia sulle spiagge che sulle acque balneari, l'accesso alle spiagge potrà essere definito dalle norme nazionali e/o regionali che possono essere periodicamente adottate (punto 5 paragrafo C).



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Nei giorni precedenti l'inizio della stagione balneare, ARPAM deve effettuare almeno un campionamento preventivo di verifica della conformità della qualità delle acque balneari, ai sensi del punto 1 dell'allegato IV del decreto legislativo 116/08.

Durante la stagione balneare i controlli microbiologici nelle acque di balneazione vengono effettuati dall'ARPAM, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60; tale attività è istituzionale, in quanto già svolta dagli stessi laboratori che, prima della riforma e della legge istitutiva delle ARPA, erano rappresentati dai dipartimenti provinciali delle USL capoluogo di Provincia; gli oneri attribuibili alle attività di monitoraggio delle *acque di balneazione* e della *sorveglianza algale con possibili implicazioni igienico sanitarie per l'uomo* sono a carico dell'ARPAM e le pertinenti spese sono sostenute con il contributo regionale di finanziamento previsto all'art. 21, comma a) della L.R. n. 60/97 (punto 2 paragrafo B).

Per le acque di balneazione classificate *scarse*, su cui devono essere attuate azioni di miglioramento, è necessario adottare ed attuare provvedimenti di tutela della salute e programmi d'intervento per rimuovere le cause che ne determinano la classificazione; tali aspetti devono essere approfonditi con tutti i soggetti/attività che a vario titolo interagiscono nel sistema idrologico, alterando la qualità delle acque (punto 1 paragrafo E).

In particolare, attraverso appositi incontri con l'ufficio regionale competente, alcuni comuni costieri hanno evidenziato la necessità di adottare misure di gestione più efficaci e correlate alle condizioni meteorologiche per alcune acque presenti lungo il tratto costiero comunale, attraverso l'attuazione di specifiche azioni, come previsto alla lettera a) del comma 4) dell'art. 8 del D. Lgs. n. 116/08.

Tali azioni riguardano:

- l'adozione di divieti di balneazione nei periodi di effettiva compromissione della conformità delle acque soggetta agli apporti delle foci dei fiumi/torrenti limitrofi;
- l'informazione dettagliata ai cittadini delle condizioni in cui il rischio sanitario di esposizione può verificarsi, che si esplica con l'adozione di provvedimenti di divieto di balneazione preventivi e cautelativi;
- quali azioni sono intraprese e saranno adottate per ridurre ed eliminare le cause di inquinamento;
- la presenza di cartelloni informativi derivati dal profilo delle acque di balneazione;
- le modalità di segnalazione delle condizioni descritte in opportuni sistemi informativi sia sulle spiagge che presso gli esercizi balneari, garantendone ed assicurandone la presenza ed il loro mantenimento.

Al fine di poter agevolare ed omogeneizzare l'adozione di atti relativi alla chiusura delle BW per motivi igienico – sanitari e la successiva riapertura delle stesse, nel 2019 è stata



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

avviata e conclusa un'attività, condivisa con i Comuni, con l'obiettivo di predisporre atti che permettano procedure più snelle ed efficaci (semplificazione); a tal proposito sono stati prodotti dei fac-simile di Ordinanze Sindacali, relative alle varie tipologie di divieto di balneazione (e successiva revoca), che possono essere adottate durante ogni stagione balneare. Tali fac-simile sono stati approvati con Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa n. 130 del 20 dicembre 2019 e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche.

L'elenco delle acque di balneazione è necessario affinché i Comuni balneari appongano apposita cartellonistica per indicare chiaramente la delimitazione delle BW che sono permanentemente/temporaneamente interdette alla balneazione, allo scopo di tutelare la salute dei bagnanti, in quanto per tali acque il monitoraggio ha presentato classificazioni scarse (o sufficienti) e/o diversi superamenti del valore limite previsto per la balneabilità, come indicato nell'allegato A del DM 30 marzo 2010; nello stesso decreto sono indicate le modalità di riapertura (paragrafi E ed F).

Per le acque interdette alla balneazione e per quelle soggette a superamento dei valori limite, devono essere intraprese azioni di miglioramento e gestione delle acque che salvaguardino la salute pubblica e la tutela della risorsa idrica (artt. 35 e 36 delle Norme tecniche d'attuazione del PTA) (paragrafo E Tabelle 2\_E e 3\_E).

Le azioni e gli interventi adottati per ogni acqua di balneazione, che durante la stagione balneare abbia presentato almeno una volta l'interdizione alla balneazione (YT) e le misure di gestione attuate, alla fine della stagione balneare devono essere oggetto di rapporti e comunicazioni da parte di ARPAM e dei Comuni interessati, i quali dovranno indicare e specificare tali informazioni; queste saranno utili anche in occasione dell'aggiornamento dei profili delle BW; ai punti 10 e 11 del paragrafo G vengono indicate le scadenze temporali.

Ai fini della corretta gestione delle acque di balneazione, ARPAM deve comunicare tempestivamente, al Comune balneare territorialmente competente, l'esito analitico del monitoraggio per ogni superamento dei valori limite che si verificasse durante la stagione balneare, affinché vengano predisposti tempestivamente gli atti gestionali necessari (ordinanze sindacali di divieto e di riapertura), e per l'immediata comunicazione e caricamento sul Portale delle Acque del Ministero della Salute (punto 7 del paragrafo G e paragrafo H)

Nelle acque marino costiere della Regione Marche si manifestano fenomeni eutrofici evidenti e consistenti come le fioriture algali, sia durante la stagione balneare che nei periodi primaverili; tali fioriture possono essere innocue, ma anche rischiose per la salute



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

umana, come quelle dei cianobatteri (acque dolci) e dell'*Ostreopsis cf Ovata* (acque marine).

Al fine di salvaguardare la salute pubblica dalla proliferazione di alghe, fenomeno avente anche implicazioni sanitarie, deve essere adottato il Programma di sorveglianza algale e, nello specifico, i protocolli di monitoraggio previsti negli allegati del DM 30 marzo 2010, così come modificato dal DM 19 aprile 2018, per *Ostreopsis cf Ovata* (in acque marino costiere) e per i cianobatteri e l'*Oscillatoria Rubescens* (in acque dolci).

Per questi motivi viene attuato dall'ARPAM, ai sensi della L.R. 60/97, il Programma di Sorveglianza adottato dalla Regione Marche da almeno un quindicennio (paragrafo B - punto 2 lett. b) e paragrafo D). La relazione finale deve essere presentata entro il 30/03 di ogni anno successivo alla campagna di monitoraggio (punto 2 paragrafo D).

La relazione sulla sorveglianza algale deve rappresentare i fenomeni eutrofici sia della fascia costiera delle acque marine entro il miglio nautico, monitorate anche ai sensi del TUA in adempimento alla direttiva quadro acque (DQA alias WFD), sia la fascia delle acque marine territoriali (12 NM), riferendosi ai monitoraggi previsti dalla direttiva Marine Strategy (MSFD) e della fascia costiera finalizzata all'utilizzo balneare (entro i 300 m), attraverso i parametri descritti al punto 4 paragrafo D.

Al fine di permettere all'ufficio regionale competente di organizzare ed inviare le informazioni richieste alla lettera g) dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08, l'ARPAM deve predisporre una relazione conclusiva sulla qualità delle acque e delle azioni intraprese da tutti gli enti competenti entro il 28 ottobre 2022; tale relazione dovrà descrivere gli eventi che si sono verificati durante la stagione balneare e che hanno determinato alterazioni della qualità microbiologica delle BW, evidenziare i fenomeni di proliferazione di cianobatteri o di macroalghe o fitoplancton marino, correlare alla descrizione di questi fenomeni le azioni e le misure adottate dai Comuni, dagli Enti gestori del SII e dalle altre pubbliche amministrazioni competenti (punti 10 e 13 paragrafo G).

È necessario che le Amministrazioni Comunali diano puntuale comunicazione dei provvedimenti adottati e delle azioni intraprese per risolvere le situazioni di non conformità, che si possono verificare durante la stagione balneare (punto 8 paragrafo G); per l'anno 2022, entro il 10 ottobre, i Comuni dovranno inviare una relazione con tutti i provvedimenti adottati e le misure attuate per mitigare o risolvere le non conformità (punto 2 paragrafo H).

L'adozione di indirizzi per la gestione della stagione balneare, ufficializzata con Deliberazione di Giunta Regionale, rientra nella ordinaria attività dell'Amministrazione Regionale: ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, tale atto deve essere emanato per le necessarie indicazioni all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche e per l'inoltro agli Enti Locali, ai fini della predisposizione degli



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

atti di competenza, dell'apposizione della cartellonistica informativa, per l'emanazione ordinanze sindacali di divieto di balneazione per le acque interdette permanentemente (YP) e per l'individuazione dei tratti costieri non adibiti alla balneazione (paragrafo F).

Al fine di gestire il monitoraggio delle acque balneari rispetto alle classificazioni, alle interdizioni avvenute durante il periodo utile alla classificazione che si sono verificate nel quadriennio 2018 - 2021, alle gestioni e provvedimenti adottati dai Comuni balneari e alle azioni di miglioramento e/o mitigazione degli apporti che hanno prodotto le non conformità, la Regione Marche prevede degli indirizzi da attuare da parte dell'ARPAM e dei Comuni (paragrafi G ed H).

In riferimento all'attuale situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19 e dagli indirizzi che verranno emanati dagli organismi sanitari competenti sulle misure di contenimento e/o mitigazione del rischio di esposizione al virus, sia sulle spiagge che sulle acque balneari, lo scolo delle acque reflue urbane dalle reti fognarie sulla battigia o direttamente nelle acque balneari, rappresenta uno dei rischi di contaminazione; tra le azioni più significative viene proposta l'adozione dell'ordinanza sindacale gestionale (OSG) che, in via preventiva, la Regione Marche da anni sta proponendo ai Comuni balneari in cui sono presenti scolmi di reti fognarie; la OSG attiva il divieto di balneazione appena sia attivo lo scolo delle acque reflue urbane, condizione che genera la situazione di alto rischio di contaminazione e diffusione del virus. Sulla base di queste considerazioni si stimolerà e favorirà, da parte dei Comuni l'adozione di tale Ordinanza, in collaborazione con gli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato. (paragrafo G punto 3 lett. e) e g))

Tra questi indirizzi, già adottati nei precedenti provvedimenti, per la stagione balneare 2022, sono introdotte ulteriori misure mirate all'utilizzo di metodiche alternative, come previsto dalla decisione n. C(2017) 5843 del 01/09/2017 della Commissione Europea relativa alle norme sull'equivalenza dei metodi microbiologici, al fine di ridurre i tempi analitici di risposta e refertazione delle analisi microbiologiche, rendendo disponibile il risultato analitico entro le successive 24 ore invece delle solite 48 ore. Tale misura riduce i giorni di chiusura "analitica" delle BW favorendo la giusta fruizione, pur mantenendo elevato il livello di tutela sanitaria (paragrafo G punto 3 lettera m).

Altro indirizzo è quello di avere disponibile un confronto analitico tra gli apporti delle acque fluviali e quello delle acque balneari valutate non conformi; l'impegno analitico ed organizzativo per tale misura è sicuramente consistente, per cui, per quest'anno, è data facoltà di attuazione ad ARPAM, in base a proprie valutazioni oggettive, ponendo attenzione alle BW che mostrano non conformità; il campionamento che permetta di correlare la qualità degli apporti fluviali e quello delle BW potrà essere effettuato in occasione del campionamento routinario, qualora si presentino le condizioni di potenziale contaminazione principalmente in coincidenza di eventi meteorici di rilievo, oppure in



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

occasione del campionamento suppletivo determinato da una precedente non conformità (paragrafo G punto 3 lettera d e m).

Al fine di verificare la corretta pubblicità delle informazioni relative alle BW e agli atti predisposti dalle amministrazioni pubbliche, attraverso apposita cartellonistica, prevista ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 116/08, i Comuni devono dare riscontro alla Direzione Ambiente e Risorse idriche, tramite gli ordinari canali (indirizzi mail); tali verifiche devono essere riportate anche nelle relazioni di fine anno (punti 17 e 18 paragrafo G).

Per dare completa attuazione alle norme comunitarie e statali vigenti, l'ufficio regionale competente adotterà, se necessario, ulteriori provvedimenti, ad integrazione delle azioni indicate nel presente provvedimento, come quello della classificazione finale delle acque balneari alla fine della stagione.

Le acque di balneazione (BW) rappresentano acque a specifica destinazione, la cui tutela deve perseguire gli obiettivi indicati dalle direttive comunitarie 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque - DQA o WFD) e 2006/7/CE (direttiva sulle acque di balneazione - DAB o BWD) ed integrarsi con gli obiettivi della direttiva sulla strategia marina 2008/56/CE (direttiva quadro sulle acque marine - MSFD); la pianificazione di tali direttive è attuata tramite i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici (Po - ITB e Appennino Centrale - ITE) e il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (DAALR 145/10). Pertanto, il presente atto costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo dei Piani sopra richiamati.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **Esito dell'istruttoria**

Si propone pertanto di adottare le determinazioni indicate nello schema di dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
*(Luigi Bolognini)*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE Ambiente e Risorse Idriche**

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente  
*(David Piccinini)*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio  
*(Nardo Goffi)*

Documento informatico firmato digitalmente



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**ALLEGATI**

220406\_DGR\_2022\_Allegato\_1\_DEF.pdf - 7A681424959202DCE5A174904AF8ED1F78C22CE7809F1445FE3E7E208273F007394.pdf - A8FA4B57BE26CF26D5DB284D3FBA6CAA5732422AA8ADFE928ED124B840455F8F

**ALLEGATO 1**



## **ALLEGATO 1**

**Azioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116**

### **Indice dei paragrafi:**

<b>Paragrafo A - Individuazione delle acque di balneazione e loro classificazione (D.D. n. 160 del 30 dicembre 2021).</b>	<b>2</b>
<b>Paragrafo B - Individuazione punti di campionamento delle acque di balneazione e attività dell'ARPAM.</b>	<b>9</b>
<b>Paragrafo C – Individuazione del periodo della stagione balneare.</b>	<b>16</b>
<b>Paragrafo D – Programma di monitoraggio per la Sorveglianza Algale delle acque balneari della Regione Marche e sue implicazioni igienico sanitarie.</b>	<b>17</b>
<b>Paragrafo E – Acque di balneazione (BW) classificate scarse che devono essere interdette permanentemente (YP) durante la stagione balneare 2022 ed acque di balneazione (BW) che hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT) durante la stagione balneare 2021.</b>	<b>21</b>
<b>Paragrafo F – Tratti costieri e lacustri non adibiti alla balneazione.</b>	<b>26</b>
<b>Paragrafo G – Indirizzi e indicazioni per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e per i Comuni balneari – Stagione balneare 2022.</b>	<b>29</b>
<b>Paragrafo H – Indirizzi e indicazioni rivolte ai Comuni balneari per il caricamento dei documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute, per la stesura delle relazioni di fine stagione balneare da inviare alla Regione Marche e per l'aggiornamento dei profili delle BW – Stagione balneare 2022.</b>	<b>35</b>
<b>1. <i>Caricamento documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute</i></b>	<b>35</b>
<b>2. <i>Relazioni di fine stagione balneare 2022</i></b>	<b>35</b>
<b>3. <i>Aggiornamento dei profili delle acque di balneazione</i></b>	<b>36</b>

**Paragrafo A - Individuazione delle acque di balneazione e loro classificazione (D.D. n. 160 del 30 dicembre 2021).**

1. Si individuano le acque di balneazione (BW) per la stagione balneare 2022 con la loro classificazione, effettuata ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato II al D. Lgs. n. 116/08. Tutte le informazioni relative a questo punto sono riportate nella tabella sottostante.

*Tabella 1\_A: elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2022 e loro classificazione al 2021 (dati di monitoraggio delle stagioni balneari 2018, 2019, 2020 e 2021)*

COMUNE	ID BW	DENOMINAZIONE BW	2021
GABICCE MARE	IT011041019001	100 M SUD TAVOLLO	1
GABICCE MARE	IT011041019002	20 M NORD MISSISSIPI	1
GABICCE MARE	IT011041019003	20 M SUD MISSISSIPI	1
GABICCE MARE	IT011041019004	<b>SOTTOMONTE</b>	1
GABICCE MARE	IT011041019005	VALLUGOLA	1
GABICCE MARE	IT011041019006	60 M NORD PORTO VALLUGOLA	1
PESARO	IT011041044001	VALLE PARADISO	1
PESARO	IT011041044002	ZONA CASTEL DI MEZZO	1
PESARO	IT011041044003	FIORENZUOLA STRADA A MARE	1
PESARO	IT011041044004	CROCE	1
PESARO	IT011041044005	50 M SUD TRATTO A MARE VIALE VARSAVIA	1
PESARO	IT011041044006	150 M SUD TRATTO A MARE VIALE VARSAVIA	1
PESARO	IT011041044007	VIA PARIGI N. CIVICO 8	1
PESARO	IT011041044008	VIALE BERNA	1
PESARO	IT011041044009	COLONIA PP TT	1
PESARO	IT011041044010	<b>TRIESTE NORD</b>	1
PESARO	IT011041044011	30 M NORD MOLETTA	1
PESARO	IT011041044012	30 M SUD MOLETTA	1
PESARO	IT011041044013	VIALE VACCAI	1
PESARO	IT011041044014	PIAZZALE TRIESTE	1
PESARO	IT011041044015	30 M NORD TORRENTE GENICA	1
PESARO	IT011041044016	30 M SUD TORRENTE GENICA	1
PESARO	IT011041044017	COLONIA GIOVENTU' ITALIANA	1
PESARO	IT011041044018	SOPRAPASSO FF.SS. AL KM 240,9 SS. 16	1
PESARO	IT011041044019	SOPRAPASSO FF.SS. AL KM 242,8 SS. 16	1
PESARO	IT011041044020	30 M NORD FOSSO SEJORE	1
PESARO	IT011041044021	<b>FIORENZUOLA SUD</b>	1
PESARO	IT011041044022	ZONA SANTA MARINA	1
PESARO	IT011041044023	SOTTOPASSO FF.SS. AL KM 240,270 SS. 16	1
PESARO	IT011041044024	50 M NORD TRATTO MARE VIALE VARSAVIA	1
FANO	IT011041013001	80 M SUD FOSSO SEJORE	1
FANO	IT011041013002	<b>AREA FLORISTICA BAIJA DEL RE</b>	1
FANO	IT011041013003	<b>FOSSO GALASSA</b>	1
FANO	IT011041013004	150 M NORD SOTTOPASSO FS LOC. GIMARRA	1

COMUNE	ID BW	DENOMINAZIONE BW	2021
FANO	IT011041013005	30 M NORD TORRENTE ARZILLA	1
FANO	IT011041013006	SPIAGGIA LIDO 100 M SUD MOLO ARZILLA	1
FANO	IT011041013007	SASSONIA NORD C/O IST. BIOLOGIA MARINA	1
FANO	IT011041013008	<b>ANFITEATRO RASTATT SASSONIA CENTRO</b>	1
FANO	IT011041013009	<b>SFIORATORE SASSONIA SUD</b>	1
FANO	IT011041013010	BERSAGLIO - FINE GO-KART	1
FANO	IT011041013011	<b>BAIA METAURO - VIA DELLE BRECCE</b>	1
FANO	IT011041013012	METAURILIA STRADA A MARE C/O CHIESA	1
FANO	IT011041013013	<b>FOSSO DI TOMBACCIA</b>	1
FANO	IT011041013014	TORRETTE - SOTTOPASSO RIO MARSIGLIANO	1
FANO	IT011041013015	TORRETTE LARGO BELLARIVA SCALETTA MARE	1
FANO	IT011041013016	PONTE SASSO CASELLO FF.SS.	1
FANO	IT011041013018	<b>TORRETTE VIA BOSCOMARINA</b>	1
FANO	IT011041013019	<b>PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CAPPELLINI CIV. 44</b>	1
FANO	IT011041013020	<b>PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CAPPELLINI CIV. 70</b>	1
FANO	IT011041013021	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA169	1
FANO	IT011041013022	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA148	1
FANO	IT011041013023	<b>PARCHEGGIO SOTTOPASSO VIA CAPPELLINI</b>	1
FANO	IT011041013030	180 M NORD ASSE FIUME METAURO	1
FANO	IT011041013031	LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO	2
FANO	IT011041013032	ARZILLA - VIA DELLA BAIA	1
MONDOLFO	IT011041029001	VIALE COLOMBO N. 10	1
MONDOLFO	IT011041029002	VIALE COLOMBO N. 45	1
MONDOLFO	IT011041029003	VIALE COLOMBO N. 59	1
MONDOLFO	IT011041029004	MOLETTA	1
MONDOLFO	IT011041029005	CAMPING MAROTTA EX BATTISTI	1
MONDOLFO	IT011041029006	FOSSO DEI TURCHI	1
MONDOLFO	IT011041029007	FOSSO ARCOBALENO	1
MONDOLFO	IT011041029008	FOSSO BASTIA	1
MONDOLFO	IT011041029009	150 M NORD ASSE FOCE FIUME CESANO	1
MONDOLFO	IT011041029010	LUNGOMARE C. COLOMBO N. 195 - 100 M SUD	1
MONDOLFO	IT011041029011	BAGNI LUCA	1
MONDOLFO	IT011041029012	CAMPING GABBIANO	1
MONDOLFO	IT011041029013	VIA FAA DI BRUNO N. 88	1
MONDOLFO	IT011041029014	HOTEL SPIAGGIA ORO	1
MONDOLFO	IT011041029015	HOTEL TOSCA	1
MONDOLFO	IT011041029016	VIA FAA DI BRUNO N. 24	1
MONDOLFO	IT011041029017	MAROTTA - PENSIONE TRIESTE	1
SENIGALLIA	IT011042045001	PALAZZONI GEMELLI	1
SENIGALLIA	IT011042045002	CURVA CESANO	1
SENIGALLIA	IT011042045003	CASA CON MANSARDA	1
SENIGALLIA	IT011042045004	ABITAZIONE ALTA DI FRONTE OLIVETTI	1
SENIGALLIA	IT011042045005	HOTEL RITA	1

COMUNE	ID BW	DENOMINAZIONE BW	2021
SENIGALLIA	IT011042045006	HOTEL INTERNATIONAL (50 M SUD)	1
SENIGALLIA	IT011042045007	MOLO SUD	1
SENIGALLIA	IT011042045008	ROTONDA	1
SENIGALLIA	IT011042045009	CAMPI TENNIS PONTE ROSSO	1
SENIGALLIA	IT011042045010	COLONIA ENEL	1
SENIGALLIA	IT011042045011	HOTEL ROMA	1
SENIGALLIA	IT011042045012	CASELLO FF.SS. N. 182	1
SENIGALLIA	IT011042045013	HOTEL ATLANTIC	1
SENIGALLIA	IT011042045014	PENSIONE LORI	1
SENIGALLIA	IT011042045015	COLONIA PORCELLI TOLENTINO	1
SENIGALLIA	IT011042045016	A 100 M ASSE FOCE FIUME CESANO	1
MONTEMARCIANO	IT011042027001	<b>TABELLA LUNGOMARE MONTEMARCIANO</b>	1
MONTEMARCIANO	IT011042027002	<b>CASA N° CIVICO 13</b>	1
MONTEMARCIANO	IT011042027003	CASA NUMERO CIVICO 61	1
MONTEMARCIANO	IT011042027004	CASA NUMERO CIVICO 80	1
MONTEMARCIANO	IT011042027005	CASA NUMERO CIVICO 102	1
MONTEMARCIANO	IT011042027006	CASA NUMERO CIVICO 123	1
MONTEMARCIANO	IT011042027007	<b>CASA N° CIVICO 133</b>	1
MONTEMARCIANO	IT011042027008	<b>EX SIMEM</b>	1
MONTEMARCIANO	IT011042027009	<b>EX CASELLO FERROVIARIO</b>	1
MONTEMARCIANO	IT011042027010	<b>VIA DEI GABBIANI</b>	1
MONTEMARCIANO	IT011042027011	<b>FOCE FOSSO RUBIANO</b>	1
MONTEMARCIANO	IT011042027012	<b>CONFINE FALCONARA (FOSSO AVENA)</b>	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018001	<b>FALCONARA NORD EX MONTEDISON</b>	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018002	<b>FALCONARA NORD EX HOTEL LUCA</b>	2
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018003	<b>VILLANOVA</b>	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018004	PRIMO CAVALCAVIA	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018005	<b>STAZIONE FF.SS.</b>	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018006	SECONDO CAVALCAVIA	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018007	<b>EX PIATTAFORMA BEDETTI</b>	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018008	<b>ZONA ANTISTANTE V DEI MILLE</b>	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018009	<b>ZONA ANTISTANTE SOTTOPASSO DI V GOITO</b>	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018010	<b>PALOMBINA VECCHIA</b>	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018011	<b>ZONA ANTISTANTE V PIEMONTE</b>	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018012	<b>ZONA ANTISTANTE ISTITUTO VISINTINI</b>	1
FALCONARA MARITTIMA	IT011042018013	<b>FALCONARA NORD FOSSO NUOVO</b>	1
ANCONA	IT011042002001	TARGA PALOMBINA NUOVA	1
ANCONA	IT011042002002	ULTIMO SOTTOPASSAGGIO PALOMBINA NUOVA	1
ANCONA	IT011042002003	PORTICCIOLO TORRETTE	1
ANCONA	IT011042002004	SOTTOPASSAGGIO TORRETTE	1
ANCONA	IT011042002005	SEDIA DEL PAPA	1
ANCONA	IT011042002006	PASSETTO ASCENSORI	1
ANCONA	IT011042002007	PASSETTO SOTTO LA PISCINA COMUNALE	1

COMUNE	ID BW	DENOMINAZIONE BW	2021
ANCONA	IT011042002008	PIETRALACROCE (CASA VERDE)	1
ANCONA	IT011042002009	PIETRALACROCE (CASA DIROCCATA)	1
ANCONA	IT011042002010	PIETRALACROCE (CASA GRIGIA)	1
ANCONA	IT011042002011	SERIE CASSETTE GRIGIE	1
ANCONA	IT011042002012	TRAVE	1
ANCONA	IT011042002013	<b>PORTONOVO DA RAMONA</b>	1
ANCONA	IT011042002014	PORTONOVO SCOGLIO "VELA"	1
ANCONA	IT011042002015	VALLE DI MONTIROZZO	1
ANCONA	IT011042002016	SBOCCO FOSSO MANARINI	1
ANCONA	IT011042002017	SBOCCO FOSSO CIVICO N. 311 - SS. FLAMINIA	1
ANCONA	IT011042002018	SBOCCO COLL. ACQUE CHIARE MONTE CARDETO	1
SIROLO	IT011042048001	DUE SORELLE	1
SIROLO	IT011042048002	ROCCE NERE	1
SIROLO	IT011042048003	A NORD DEL CAMPING	1
SIROLO	IT011042048004	CAMPING	1
SIROLO	IT011042048005	<b>MOLO SPIAGGIA URBANI</b>	1
SIROLO	IT011042048006	SOTTO IL CAMPANILE	1
SIROLO	IT011042048007	SOTTO VILLA BIANCHELLI	1
NUMANA	IT011042032001	<b>NUMANA ALTA</b>	1
NUMANA	IT011042032002	<b>NUMANA BASSA NORD</b>	1
NUMANA	IT011042032003	<b>NUMANA BASSA SUD</b>	1
NUMANA	IT011042032004	<b>MARCELLI NORD</b>	1
NUMANA	IT011042032005	<b>MARCELLI CENTRO</b>	1
NUMANA	IT011042032006	<b>MARCELLI SUD</b>	1
NUMANA	IT011042032007	<b>400 METRI NORD PUNTO 69</b>	1
NUMANA	IT011042032008	NORD FOCE MUSONE	4
NUMANA	IT011042032009	100 M NORD PUNTO 68	1
NUMANA	IT011042032010	350 M SUD PUNTO 67	1
PORTO RECANATI	IT011043042001	100 M SUD FOCE FIUME MUSONE	4
PORTO RECANATI	IT011043042002	500 M SUD FOCE FIUME MUSONE	2
PORTO RECANATI	IT011043042003	<b>IN DIREZIONE VIA VASCO DE GAMA</b>	1
PORTO RECANATI	IT011043042004	100 M NORD SCARICO FIUMARELLA	1
PORTO RECANATI	IT011043042005	100 M SUD SCARICO FIUMARELLA	1
PORTO RECANATI	IT011043042006	200 M SUD SCARICO FIUMARELLA	1
PORTO RECANATI	IT011043042007	VIA LEPANTO N. CIVICO 140	1
PORTO RECANATI	IT011043042008	DI FRONTE AL SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO	1
PORTO RECANATI	IT011043042009	<b>100 M SUD STRADA PROVINCIALE SORBELLI</b>	1
PORTO RECANATI	IT011043042010	IN DIREZIONE FOSSO MONTORSO	1
PORTO RECANATI	IT011043042011	IN DIREZIONE FOSSO ACQUAROLO	2
PORTO RECANATI	IT011043042012	200 M NORD SCARICO FIUMARELLA	1
PORTO RECANATI	IT011043042013	300 M NORD FOCE FIUME POTENZA	3
PORTO RECANATI	IT011043042014	300 M SUD FOCE FIUME POTENZA	3
PORTO RECANATI	IT011043042015	300 M SUD FOCE FIUME MUSONE	4
PORTO RECANATI	IT011043042016	400 M NORD FIUME POTENZA	3

COMUNE	ID BW	DENOMINAZIONE BW	2021
PORTO RECANATI	IT011043042017	500 M NORD FIUME POTENZA	2
PORTO RECANATI	IT011043042018	350 M SUD FOCE FIUME POTENZA	2
PORTO RECANATI	IT011043042019	450 M SUD FOCE FIUME POTENZA	2
POTENZA PICENA	IT011043043001	100 M NORD FOSSO ALVATA	1
POTENZA PICENA	IT011043043002	100 M NORD SCARICO DEPURATORE COMUNALE	1
POTENZA PICENA	IT011043043003	100 M SUD SCARICO DEPURATORE COMUNALE	2
POTENZA PICENA	IT011043043004	500 M SUD FOSSO A MARE	1
POTENZA PICENA	IT011043043005	IN DIREZIONE FOSSO PILOCCO	1
POTENZA PICENA	IT011043043006	IN DIREZIONE FOSSO ACQUABONA	1
POTENZA PICENA	IT011043043007	VIA DANTE ALIGHIERI N. 71	1
POTENZA PICENA	IT011043043008	IN DIREZIONE FOSSO A MARE	1
POTENZA PICENA	IT011043043009	200 M SUD SCARICO DEPURATORE COMUNALE	2
POTENZA PICENA	IT011043043010	250 M NORD SCARICO DEPURATORE COMUNALE	1
CIVITANOVA MARCHE	IT011043013001	VIALE IV NOVEMBRE NUMERO CIVICO 138	1
CIVITANOVA MARCHE	IT011043013002	100 M NORD DIREZIONE MOSTRA DELLA CALZATURA	1
CIVITANOVA MARCHE	IT011043013003	DI FRONTE ALL'EX CANTIERE SEFA	1
CIVITANOVA MARCHE	IT011043013004	IN DIREZIONE TORRENTE ASOLA	1
CIVITANOVA MARCHE	IT011043013005	IN DIREZIONE FOSSO LOCALITA' TRE CASE	1
CIVITANOVA MARCHE	IT011043013006	IN DIREZIONE FOSSO CARONTE	1
CIVITANOVA MARCHE	IT011043013007	IN DIREZIONE FOSSO MARANELLO	1
CIVITANOVA MARCHE	IT011043013008	IN DIREZIONE FOSSO CASTELLARO	1
CIVITANOVA MARCHE	IT011043013009	400 M NORD FIUME CHIANTI	2
CIVITANOVA MARCHE	IT011043013010	CINEMA ADRIATICO	1
PORTO SANT'ELPIDIO	IT011109034001	900 M SUD FOCE CHIANTI	3
PORTO SANT'ELPIDIO	IT011109034002	<b>DAVANTI FOSSO FONTESERPE</b>	2
PORTO SANT'ELPIDIO	IT011109034003	<b>DAVANTI FOSSO DELL'ALBERO</b>	1
PORTO SANT'ELPIDIO	IT011109034004	DAVANTI FOSSO DEL PALO	1
PORTO SANT'ELPIDIO	IT011109034005	750 M NORD FOCE TENNA	2
PORTO SANT'ELPIDIO	IT011109034006	DAVANTI FOSSO CASTELLANO	2
PORTO SANT'ELPIDIO	IT011109034007	500 M SUD FOCE FIUME CHIANTI	4
PORTO SANT'ELPIDIO	IT011109034008	700 M SUD FOCE FIUME CHIANTI	3
PORTO SANT'ELPIDIO	IT011109034009	200 M NORD FOCE TENNA	2
FERMO	IT011109006001	FINE VIA DELLA STAZIONE MARINA PALMENSE	1
FERMO	IT011109006002	500 M SUD FOCE TENNA	3
FERMO	IT011109006003	CASA BIANCA VIA RIVA DEL PESCATORE	1
FERMO	IT011109006004	300 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	1
FERMO	IT011109006005	650 M SUD FOSSO DELLA TORRE	1
FERMO	IT011109006006	150 M NORD FOSSO SAN BIAGIO	1
FERMO	IT011109006007	150 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	1
FERMO	IT011109006008	300 M SUD FOCE ETE VIVO	1
FERMO	IT011109006009	150 M SUD FOCE ETE VIVO	1
PORTO SAN GIORGIO	IT011109033001	DAVANTI FOSSO PETRONILLA	1
PORTO SAN GIORGIO	IT011109033002	DIRETTRICE VIA DONIZETTI	1

COMUNE	ID BW	DENOMINAZIONE BW	2021
PORTO SAN GIORGIO	IT011109033003	300 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	1
PORTO SAN GIORGIO	IT011109033004	100 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	2
PORTO SAN GIORGIO	IT011109033005	DIRETTRICE VIA TRENTO	1
PORTO SAN GIORGIO	IT011109033006	DIRETTRICE VIA VENETO	1
PORTO SAN GIORGIO	IT011109033007	DIRETTRICE VIA POLO	1
ALTIDONA	IT011109001001	300 M NORD FOCE FIUME ASO	1
ALTIDONA	IT011109001002	850 M SUD FOSSO SAN BIAGIO	1
ALTIDONA	IT011109001003	300 M SUD FOSSO SAN BIAGIO	1
ALTIDONA	IT011109001004	100 M SUD FOSSO SAN BIAGIO	1
PEDASO	IT011109030001	300 M NORD CENTRALE ENEL PEDASO	1
PEDASO	IT011109030002	200 M NORD FOSSO CAMPOFILONE	1
PEDASO	IT011109030003	250 M SUD FOCE ASO	1
PEDASO	IT011109030004	100 M SUD SCARICO CENTRALE ENEL	1
PEDASO	IT011109030005	200 M SUD SCARICO CENTRALE ENEL	1
CAMPOFILONE	IT011109004001	DAVANTI FOSSO RIO CANALE	1
CAMPOFILONE	IT011109004002	600 M SUD FOSSO CAMPOFILONE	1
CAMPOFILONE	IT011109004003	200 M SUD FOSSO CAMPOFILONE	1
MASSIGNANO	IT011044029001	DAVANTI FOSSO SAN GIULIANA	1
CUPRA MARITTIMA	IT011044017001	DAVANTI FOSSO DELL'ACQUA ROSSA	1
CUPRA MARITTIMA	IT011044017002	DAVANTI TORRENTE MENOCCHIA	1
CUPRA MARITTIMA	IT011044017003	DAVANTI TORRENTE SAN EGIDIO	1
GROTTAMMARE	IT011044023001	DAVANTI SCOGLIO SAN NICOLA	1
GROTTAMMARE	IT011044023002	1500 M NORD FIUME TESINO	1
GROTTAMMARE	IT011044023003	150 M NORD FIUME TESINO	1
GROTTAMMARE	IT011044023004	150 M SUD FIUME TESINO	1
GROTTAMMARE	IT011044023005	DAVANTI FOSSO DELLE TAVOLE	1
GROTTAMMARE	IT011044023006	DAVANTI FOSSO SGARIGLIA	1
GROTTAMMARE	IT011044023007	250 M NORD FOCE TESINO	1
GROTTAMMARE	IT011044023008	250 M SUD FOCE TESINO	1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	IT011044066002	DAVANTI FOSSO ACQUA CHIARA	1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	IT011044066003	DAVANTI ROTONDA PORTO D'ASCOLI	1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	IT011044066004	200 M SUD CANALE BONIFICA SURGELA	1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	IT011044066005	DAVANTI FOSSO DELLA FORNACE	1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	IT011044066006	DAVANTI TORRENTE RAGNOLA	1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	IT011044066007	100 M NORD CANALE BONIFICA SURGELA	1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	IT011044066008	300 M NORD FOCE TRONTO	1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	IT011044066009	150 M NORD CANALE BONIFICA SURGELA	1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	IT011044066010	SPIAGGIA DEI FUNAI	1
ASCOLI PICENO	IT011044007001	PORTA CARTARA	1

COMUNE	ID BW	DENOMINAZIONE BW	2021
CALDAROLA	IT011043006001	STABILIMENTO RIVA VERDE	2
CALDAROLA	IT011043006002	STABILIMENTO SPITFIRE	1
SERRAPETRONA	IT011043051001	CENTRO CANOA CACCAMO	1
CINGOLI	IT011043012001	CONTRADA CROCIFISSO	1
CINGOLI	IT011043012002	SPIAGGIA KAMBUSA	1
CINGOLI	IT011043012003	CONTRADA PANICALI	1
FIASTRA	IT011043017001	SAN LORENZO	1
FIASTRA	IT011043017002	CHIESA BEATO UGOLINO	1

N.B. - in **GRASSETTO CORSIVO** sono scritte le nuove denominazioni adottate con D.G.R. n. 497/2019;

*Legenda (indicata nel D.M. 30 marzo 2010, allegato F, Tabella 2, attributo – classe):*

- 1 = qualità eccellente,
- 2 = qualità buona,
- 3 = qualità sufficiente,
- 4 = qualità scarsa,
- 5 = insufficientemente campionato,
- 6 = nuova (non è ancora possibile fare una classificazione),
- 7 = cambiamenti (non è ancora possibile fare una classificazione dopo i cambiamenti),
- 8 = conforme ai valori guida e ai valori obbligatori,
- 9 = conforme ai valori obbligatori,
- 10 = conforme ai valori guida.

*Classificazione ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato I del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116.*

## **Paragrafo B - Individuazione punti di campionamento delle acque di balneazione e attività dell'ARPAM.**

1. Si individuano i siti di monitoraggio delle acque di balneazione come elencati nella tabella 1\_B di questo paragrafo;
2. si individua l'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) quale esecutore:
  - a) delle attività di campionamento ed analisi delle acque di balneazione per la valutazione della loro conformità prima e durante la stagione balneare e per la loro classificazione al termine della stagione balneare;
  - b) del Programma di monitoraggio per la Sorveglianza Algale, del monitoraggio di *Ostreopsis cf Ovata* nelle acque di balneazione marino – costiere e del monitoraggio dei Cianobatteri nelle acque dolci degli invasi artificiali;
3. si incarica l'ARPAM di:
  - a) programmare il calendario di monitoraggio per la stagione balneare 2022 e di trasmetterlo al Ministero della Salute attraverso il Portale delle Acque;
  - b) inviare, non appena disponibili, al Ministero della Salute, al Comune territorialmente competente, alla Regione Marche (Direzione competente) ed agli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, i dati analitici ottenuti dal campionamento e le valutazioni di conformità effettuate durante la stagione balneare;
  - c) verificare, al termine della stagione balneare, i dati analitici trasmessi al Ministero della Salute tramite il Portale delle Acque, nella specifica sezione "Report UE";
  - d) ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di interdizione alla balneazione, inviare immediatamente la comunicazione dei dati analitici di non conformità e di conformità, ottenuti dai campionamenti eseguiti durante la stagione balneare, al Ministero della Salute tramite l'apposita procedura informatizzata prevista sul Portale delle Acque e al Comune territorialmente competente per l'adozione dei provvedimenti e delle misure di gestione previste per la tutela della salute pubblica (punto 7 paragrafo G);
  - e) inviare alla Regione Marche la relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione relativa alla stagione balneare 2022 entro il 28 ottobre 2022, da redigere nelle modalità indicate al punto 11 del paragrafo G; la proposta di classificazione delle acque di balneazione (BW) aggiornata al periodo di classificazione 2019 – 2022 deve essere trasmessa entro l'11 ottobre c.a.;
  - f) inviare alla Regione Marche una relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione relativa al Programma di Sorveglianza algale per l'anno 2022 entro il 30 marzo 2023.

Tabella 1\_B: elenco dei punti di campionamento delle acque di balneazione per la stagione balneare 2022.

ID_AREA_BW	DENOMINAZIONE_BW	COMUNE	LAT	LONG
IT011041013001	80 M SUD FOSSO SEJORE	Fano	43,881571	12,963835
IT011041013002	<b>AREA FLORISTICA BAIA DEL RE</b>	Fano	43,876510	12,970855
IT011041013003	<b>FOSSO GALASSA</b>	Fano	43,867748	12,983920
IT011041013004	150 M NORD SOTTOPASSO FS LOC. GIMARRA	Fano	43,860024	12,996371
IT011041013005	30 M NORD TORRENTE ARZILLA	Fano	43,853013	13,009312
IT011041013006	SPIAGGIA LIDO 100 M SUD MOLO ARZILLA	Fano	43,852195	13,011393
IT011041013007	SASSONIA NORD C/O IST. BIOLOGIA MARINA	Fano	43,850256	13,022250
IT011041013008	<b>ANFITEATRO RASTATT SASSONIA CENTRO</b>	Fano	43,846800	13,026448
IT011041013009	<b>SFIORATORE SASSONIA SUD</b>	Fano	43,844330	13,029884
IT011041013010	BERSAGLIO - FINE GO-KART	Fano	43,841000	13,035156
IT011041013011	<b>BAIA METAURO - VIA DELLE BRECCE</b>	Fano	43,833258	13,049884
IT011041013012	METAURILIA STRADA A MARE C/O CHIESA	Fano	43,819154	13,071429
IT011041013013	<b>FOSSO DI TOMBACCIA</b>	Fano	43,807667	13,085444
IT011041013014	TORRETTE - SOTTOPASSO RIO MARSIGLIANO	Fano	43,804334	13,090163
IT011041013015	TORRETTE LARGO BELLARIVA SCALETTA MARE	Fano	43,801857	13,094151
IT011041013016	PONTE SASSO CASELLO FF.SS.	Fano	43,789737	13,110261
IT011041013018	<b>TORRETTE VIA BOSCOMARINA</b>	Fano	43,798341	13,098390
IT011041013019	<b>PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CAPPELLINI CIV.44</b>	Fano	43,795484	13,102154
IT011041013020	<b>PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CAPPELLINI CIV.70</b>	Fano	43,792778	13,106128
IT011041013021	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA169	Fano	43,788780	13,111551
IT011041013022	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA148	Fano	43,787664	13,113226
IT011041013023	<b>PARCHEGGIO SOTTOPASSO VIA CAPPELLINI</b>	Fano	43,784609	13,117386
IT011041013030	180 M NORD ASSE FIUME METAURO	Fano	43,830928	13,053675
IT011041013031	LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO	Fano	43,828641	13,057598
IT011041013032	ARZILLA – VIA DELLA BAIA	Fano	43,853709	13,008695
IT011041019001	100 M SUD TAVOLLO	Gabicce Mare	43,969640	12,752479
IT011041019002	20 M NORD MISSISSIPI	Gabicce Mare	43,969327	12,754544
IT011041019003	20 M SUD MISSISSIPI	Gabicce Mare	43,968995	12,756638
IT011041019004	<b>SOTTOMONTE</b>	Gabicce Mare	43,967423	12,762096
IT011041019005	VALLUGOLA	Gabicce Mare	43,965038	12,786882
IT011041019006	60 M NORD PORTO VALLUGOLA	Gabicce Mare	43,965418	12,782664
IT011041029001	VIALE COLOMBO N. 10	Mondolfo	43,773028	13,134901
IT011041029002	VIALE COLOMBO N. 45	Mondolfo	43,770608	13,138883
IT011041029003	VIALE COLOMBO N. 59	Mondolfo	43,769386	13,140897
IT011041029004	MOLETTO	Mondolfo	43,767389	13,144613
IT011041029005	CAMPING MAROTTA EX BATTISTI	Mondolfo	43,764548	13,149297
IT011041029006	FOSSO DEI TURCHI	Mondolfo	43,761310	13,154904
IT011041029007	FOSSO ARCOBALENO	Mondolfo	43,772117	13,136342
IT011041029008	FOSSO BASTIA	Mondolfo	43,766141	13,146495
IT011041029009	150 M NORD ASSE FOCE FIUME CESANO	Mondolfo	43,751839	13,170857
IT011041029010	LUNGOMARE C.COLOMBO N. 195 - 100 M SUD	Mondolfo	43,753201	13,167960

ID_AREA_BW	DENOMINAZIONE_BW	COMUNE	LAT	LONG
IT011041029011	BAGNI LUCA	Mondolfo	43,774866	13,132002
IT011041029012	CAMPING GABBIANO	Mondolfo	43,781279	13,122387
IT011041029013	VIA FAA DI BRUNO N. 88	Mondolfo	43,780167	13,123776
IT011041029014	HOTEL SPIAGGIA ORO	Mondolfo	43,778223	13,126558
IT011041029015	HOTEL TOSCA	Mondolfo	43,777436	13,127768
IT011041029016	VIA FAA DI BRUNO N. 24	Mondolfo	43,776073	13,129955
IT011041029017	MAROTTA - PENSIONE TRIESTE	Mondolfo	43,774121	13,133051
IT011041044001	VALLE PARADISO	Pesaro	43,963788	12,801421
IT011041044002	ZONA CASTEL DI MEZZO	Pesaro	43,961121	12,808320
IT011041044003	FIORENZUOLA STRADA A MARE	Pesaro	43,955150	12,822257
IT011041044004	CROCE	Pesaro	43,938768	12,858698
IT011041044005	50 M SUD TRATTO A MARE VIALE VARSAVIA	Pesaro	43,923338	12,894753
IT011041044006	150 M SUD TRATTO A MARE VIALE VARSAVIA	Pesaro	43,923107	12,896322
IT011041044007	VIA PARIGI N. CIVICO 8	Pesaro	43,922995	12,898168
IT011041044008	VIALE BERNA	Pesaro	43,923271	12,899368
IT011041044009	COLONIA PP TT	Pesaro	43,921064	12,910781
IT011041044010	<b>TRIESTE NORD</b>	Pesaro	43,918291	12,914817
IT011041044011	30 M NORD MOLETTTO	Pesaro	43,916487	12,917749
IT011041044012	30 M SUD MOLETTTO	Pesaro	43,915917	12,918670
IT011041044013	VIALE VACCAI	Pesaro	43,914925	12,919629
IT011041044014	PIAZZALE TRIESTE	Pesaro	43,912888	12,922432
IT011041044015	30 M NORD TORRENTE GENICA	Pesaro	43,910873	12,925274
IT011041044016	30 M SUD TORRENTE GENICA	Pesaro	43,910439	12,925785
IT011041044017	COLONIA GIOVENTU' ITALIANA	Pesaro	43,907781	12,929262
IT011041044018	SOPRAPASSO FF.SS. AL KM 240,9 SS. 16	Pesaro	43,902387	12,935712
IT011041044019	SOPRAPASSO FF.SS. AL KM 242,8 SS.16	Pesaro	43,889889	12,953157
IT011041044020	30 M NORD FOSSO SEJORE	Pesaro	43,882306	12,962817
IT011041044021	<b>FIORENZUOLA SUD</b>	Pesaro	43,947584	12,839173
IT011041044022	ZONA SANTA MARINA	Pesaro	43,931903	12,876599
IT011041044023	SOTTOPASSO FF.SS. AL KM 240,270 SS. 16	Pesaro	43,906239	12,930891
IT011041044024	50 M NORD TRATTO MARE VIALE VARSAVIA	Pesaro	43,923654	12,893131
IT011042002001	TARGA PALOMBINA NUOVA	Ancona	43,619308	13,426163
IT011042002002	ULTIMO SOTTOPASSAGGIO PALOMBINA NUOVA	Ancona	43,617006	13,432718
IT011042002003	PORTICCILO TORRETTE	Ancona	43,610421	13,456190
IT011042002004	SOTTOPASSAGGIO TORRETTE	Ancona	43,609489	13,463559
IT011042002005	SEDIA DEL PAPA	Ancona	43,619558	13,531963
IT011042002006	PASSETTO ASCENSORI	Ancona	43,615790	13,534818
IT011042002007	PASSETTO SOTTO LA PISCINA COMUNALE	Ancona	43,613030	13,537593
IT011042002008	PIETRALACROCE (CASE VERDE)	Ancona	43,608902	13,543525
IT011042002009	PIETRALACROCE (CASA DIROCCATA)	Ancona	43,607118	13,546714
IT011042002010	PIETRALACROCE (CASA GRIGIA)	Ancona	43,603548	13,550726
IT011042002011	SERIE CASSETTE GRIGIE	Ancona	43,593751	13,560509
IT011042002012	TRAVE	Ancona	43,582387	13,567676
IT011042002013	<b>PORTONOVO DA RAMONA</b>	Ancona	43,565720	13,590731

ID_AREA_BW	DENOMINAZIONE_BW	COMUNE	LAT	LONG
IT011042002014	PORTONOVO SCOGLIO "VELA"	Ancona	43,559522	13,608448
IT011042002015	VALLE DI MONTIROZZO	Ancona	43,571831	13,572397
IT011042002016	SBOCCO FOSSO MANARINI	Ancona	43,615361	13,437308
IT011042002017	SBOCCO FOSSO CIVICO N.311 - SS. FLAMINIA	Ancona	43,613027	13,446371
IT011042002018	SBOCCO COLL. ACQUE CHIARE MONTE CARDETO	Ancona	43,623777	13,521565
IT011042018001	<b>FALCONARA NORD EX MONTEDISON</b>	Falconara Marittima	43,647799	13,359733
IT011042018002	<b>FALCONARA NORD EX HOTEL LUCA</b>	Falconara Marittima	43,645298	13,366947
IT011042018003	<b>VILLANOVA</b>	Falconara Marittima	43,636647	13,389024
IT011042018004	PRIMO CAVALCAVIA	Falconara Marittima	43,632463	13,395217
IT011042018005	<b>STAZIONE FF.SS.</b>	Falconara Marittima	43,631031	13,397982
IT011042018006	SECONDO CAVALCAVIA	Falconara Marittima	43,630204	13,399660
IT011042018007	<b>EX PIATTAFORMA BEDETTI</b>	Falconara Marittima	43,628702	13,403997
IT011042018008	<b>ZONA ANTISTANTE V DEI MILLE</b>	Falconara Marittima	43,627141	13,406870
IT011042018009	<b>ZONA ANTISTANTE SOTTOPASSO DI V GOITO</b>	Falconara Marittima	43,625091	13,411489
IT011042018010	<b>PALOMBINA VECCHIA</b>	Falconara Marittima	43,622855	13,416578
IT011042018011	<b>ZONA ANTISTANTE V PIEMONTE</b>	Falconara Marittima	43,621644	13,419676
IT011042018012	<b>ZONA ANTISTANTE ISTITUTO VISINTINI</b>	Falconara Marittima	43,620694	13,422585
IT011042018013	<b>FALCONARA NORD FOSSO NUOVO</b>	Falconara Marittima	43,645962	13,365005
IT011042027001	<b>TABELLA LUNGOMARE MONTEMARCIANO</b>	Montemarciano	43,672432	13,300505
IT011042027002	<b>CASA N° CIVICO 13</b>	Montemarciano	43,670973	13,303327
IT011042027003	CASA NUMERO CIVICO 61	Montemarciano	43,667957	13,309741
IT011042027004	CASA NUMERO CIVICO 80	Montemarciano	43,666037	13,314002
IT011042027005	CASA NUMERO CIVICO 102	Montemarciano	43,665152	13,315933
IT011042027006	CASA NUMERO CIVICO 123	Montemarciano	43,663262	13,320330
IT011042027007	<b>CASA N° CIVICO 133</b>	Montemarciano	43,660788	13,325823
IT011042027008	<b>EX SIMEM</b>	Montemarciano	43,658216	13,331844
IT011042027009	<b>EX CASELLO FERROVIARIO</b>	Montemarciano	43,656448	13,336399
IT011042027010	<b>VIA DEI GABBIANI</b>	Montemarciano	43,654332	13,341563
IT011042027011	<b>FOCE FOSSO RUBIANO</b>	Montemarciano	43,652945	13,344614
IT011042027012	<b>CONFINE FALCONARA (FOSSO AVENA)</b>	Montemarciano	43,651284	13,348591
IT011042032001	<b>NUMANA ALTA</b>	Numana	43,512486	13,624996
IT011042032002	<b>NUMANA BASSA NORD</b>	Numana	43,507388	13,622954
IT011042032003	<b>NUMANA BASSA SUD</b>	Numana	43,500165	13,624343
IT011042032004	<b>MARCELLI NORD</b>	Numana	43,497109	13,626293
IT011042032005	<b>MARCELLI CENTRO</b>	Numana	43,487102	13,633519
IT011042032006	<b>MARCELLI CENTRO</b>	Numana	43,482926	13,636703
IT011042032007	<b>400 METRI NORD PUNTO 69</b>	Numana	43,478495	13,639623
IT011042032008	NORD FOCE MUSONE	Numana	43,474925	13,641981
IT011042032009	100 M NORD PUNTO 68	Numana	43,479256	13,639106
IT011042032010	350 M SUD PUNTO 67	Numana	43,480039	13,638613
IT011042045001	PALAZZONI GEMELLI	Senigallia	43,747145	13,178115
IT011042045002	CURVA CESANO	Senigallia	43,744583	13,182036
IT011042045003	CASA CON MANSARDA	Senigallia	43,741272	13,186837
IT011042045004	ABITAZIONE ALTA DI FRONTE OLIVETTI	Senigallia	43,733298	13,200168

ID_AREA_BW	DENOMINAZIONE_BW	COMUNE	LAT	LONG
IT011042045005	HOTEL RITA	Senigallia	43,729781	13,206039
IT011042045006	HOTEL INTERNATIONAL (50 M SUD)	Senigallia	43,723432	13,216149
IT011042045007	MOLO SUD	Senigallia	43,720187	13,222182
IT011042045008	ROTONDA	Senigallia	43,716834	13,226279
IT011042045009	CAMPI TENNIS PONTE ROSSO	Senigallia	43,712874	13,230857
IT011042045010	COLONIA ENEL	Senigallia	43,705999	13,241647
IT011042045011	HOTEL ROMA	Senigallia	43,700860	13,249425
IT011042045012	CASELLO FF.SS. N.182	Senigallia	43,695007	13,259323
IT011042045013	HOTEL ATLANTIC	Senigallia	43,682868	13,280076
IT011042045014	PENSIONE LORI	Senigallia	43,681014	13,283451
IT011042045015	COLONIA PORCELLI TOLENTINO	Senigallia	43,675293	13,294437
IT011042045016	A 100 M ASSE FOCE FIUME CESANO	Senigallia	43,750283	13,173202
IT011042048001	DUE SORELLE	Sirolo	43,548578	13,627017
IT011042048002	ROCCE NERE	Sirolo	43,539883	13,627401
IT011042048003	A NORD DEL CAMPING	Sirolo	43,531550	13,621019
IT011042048004	CAMPING	Sirolo	43,525438	13,622680
IT011042048005	<b>MOLO SPIAGGIA URBANI</b>	Sirolo	43,523218	13,623795
IT011042048006	SOTTO IL CAMPANILE	Sirolo	43,519518	13,623816
IT011042048007	SOTTO VILLA BIANCHELLI	Sirolo	43,515967	13,624240
IT011043006001	STABILIMENTO RIVA VERDE	Caldarola	43,141854	13,190738
IT011043006002	STABILIMENTO SPITFIRE	Caldarola	43,143099	13,204313
IT011043051001	CENTRO CANOA CACCAMO	Serrapetrona	43,145681	13,202523
IT011043012001	CONTRADA CROCIFISSO	Cingoli	43,377244	13,145497
IT011043012002	SPIAGGIA KAMBUSA	Cingoli	43,372815	13,156036
IT011043012003	CONTRADA PANICALI	Cingoli	43,360680	13,160991
IT011043013001	VIALE IV NOVEMBRE NUMERO CIVICO 138	Civitanova Marche	43,323171	13,719354
IT011043013002	100 M NORD DIREZIONE MOSTRA DELLA CALZATURA	Civitanova Marche	43,309565	13,735260
IT011043013003	DI FRONTE ALL'EX CANTIERE SEFA	Civitanova Marche	43,303450	13,737998
IT011043013004	IN DIREZIONE TORRENTE ASOLA	Civitanova Marche	43,348715	13,704324
IT011043013005	IN DIREZIONE FOSSO LOCALITA' TRE CASE	Civitanova Marche	43,341826	13,707683
IT011043013006	IN DIREZIONE FOSSO CARONTE	Civitanova Marche	43,330577	13,714586
IT011043013007	IN DIREZIONE FOSSO MARANELLO	Civitanova Marche	43,317821	13,723727
IT011043013008	IN DIREZIONE FOSSO CASTELLARO	Civitanova Marche	43,313866	13,729120
IT011043013009	400 M NORD FOCE FIUME CHIANTI	Civitanova Marche	43,299136	13,740592
IT011043013010	CINEMA ADRIATICO	Civitanova Marche	43,306794	13,736323
IT011043017001	SAN LORENZO	Fiastra	43,040760	13,164229
IT011043017002	CHIESA BEATO UGOLINO	Fiastra	43,053007	13,171098
IT011043042001	100 M SUD FOCE FIUME MUSONE	Porto Recanati	43,473205	13,642952
IT011043042002	500 M SUD FOCE FIUME MUSONE	Porto Recanati	43,469863	13,645043
IT011043042003	<b>IN DIREZIONE VIA VASCO DE GAMA</b>	Porto Recanati	43,453277	13,654359
IT011043042004	100 M NORD SCARICO FIUMARELLA	Porto Recanati	43,439745	13,661753
IT011043042005	100 M SUD SCARICO FIUMARELLA	Porto Recanati	43,438240	13,663147
IT011043042006	200 M SUD SCARICO "FIUMARELLA"	Porto Recanati	43,437511	13,663887
IT011043042007	VIA LEPANTO N. CIVICO 140	Porto Recanati	43,433060	13,666766

ID_AREA_BW	DENOMINAZIONE_BW	COMUNE	LAT	LONG
IT011043042008	DI FRONTE AL SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO	Porto Recanati	43,407447	13,678278
IT011043042009	<b>100 M SUD STRADA PROVINCIALE SORBELLI</b>	Porto Recanati	43,463382	13,648773
IT011043042010	IN DIREZIONE FOSSO MONTORSO	Porto Recanati	43,443697	13,659603
IT011043042011	IN DIREZIONE FOSSO ACQUAROLO	Porto Recanati	43,414513	13,675361
IT011043042012	200 M NORD SCARICO FIUMARELLA	Porto Recanati	43,440593	13,661149
IT011043042013	300 M NORD FOCE FIUME POTENZA	Porto Recanati	43,425947	13,670067
IT011043042014	300 M SUD FOCE FIUME POTENZA	Porto Recanati	43,420916	13,672117
IT011043042015	300 M SUD FOCE FIUME MUSONE	Porto Recanati	43,471694	13,644070
IT011043042016	400 M NORD FIUME POTENZA	Porto Recanati	43,427014	13,669681
IT011043042017	500 M NORD FIUME POTENZA	Porto Recanati	43,427783	13,669199
IT011043042018	350 M SUD FOCE FIUME POTENZA	Porto Recanati	43,420488	13,672325
IT011043042019	450 M SUD FOCE FIUME POTENZA	Porto Recanati	43,419532	13,672844
IT011043043001	100 M NORD FOSSO ALVATA	Potenza Picena	43,382661	13,688640
IT011043043002	100 M NORD SCARICO DEPURATORE COMUNALE	Potenza Picena	43,378773	13,690468
IT011043043003	100 M SUD SCARICO DEPURATORE COMUNALE	Potenza Picena	43,377108	13,691294
IT011043043004	500 M SUD FOSSO A MARE	Potenza Picena	43,357197	13,700666
IT011043043005	IN DIREZIONE FOSSO PILOCCO	Potenza Picena	43,396196	13,684314
IT011043043006	IN DIREZIONE FOSSO ACQUABONA	Potenza Picena	43,385720	13,687180
IT011043043007	VIA DANTE ALIGHIERI N. 71	Potenza Picena	43,364248	13,697542
IT011043043008	IN DIREZIONE FOSSO A MARE	Potenza Picena	43,361634	13,699345
IT011043043009	200 M SUD SCARICO DEPURATORE COMUNALE	Potenza Picena	43,376274	13,691583
IT011043043010	250 M NORD SCARICO DEPURATORE COMUNALE	Potenza Picena	43,380152	13,690023
IT011044017001	DAVANTI FOSSO DELL'ACQUA ROSSA	Cupra Marittima	43,010152	13,865745
IT011044017002	DAVANTI TORRENTE MENOCCHIA	Cupra Marittima	43,040157	13,857692
IT011044017003	DAVANTI TORRENTE SAN EGIDIO	Cupra Marittima	43,027376	13,861022
IT011044023001	DAVANTI SCOGLIO SAN NICOLA	Grottammare	43,000152	13,869916
IT011044023002	1500 M NORD FOCE TESINO	Grottammare	42,992044	13,871773
IT011044023003	150 M NORD FOCE TESINO	Grottammare	42,980429	13,876030
IT011044023004	150 M SUD FOCE TESINO	Grottammare	42,977648	13,877135
IT011044023005	DAVANTI FOSSO DELLE TAVOLE	Grottammare	42,969106	13,879692
IT011044023006	DAVANTI FOSSO SGARIGLIA	Grottammare	42,965597	13,881413
IT011044023007	250 M NORD FOCE TESINO	Grottammare	42,981359	13,875932
IT011044023008	250 M SUD FOCE TESINO	Grottammare	42,976716	13,877352
IT011044029001	DAVANTI FOSSO SAN GIULIANA	Massignano	43,054598	13,852966
IT011044066002	DAVANTI FOSSO ACQUA CHIARA	San Benedetto del Tronto	42,935555	13,894394
IT011044066003	DAVANTI ROTONDA PORTO D'ASCOLI	San Benedetto del Tronto	42,916930	13,905243
IT011044066004	200 M SUD CANALE BONIFICA SURGELA	San Benedetto del Tronto	42,906544	13,909639
IT011044066005	DAVANTI FOSSO DELLA FORNACE	San Benedetto del Tronto	42,942906	13,890479
IT011044066006	DAVANTI TORRENTE RAGNOLA	San Benedetto del Tronto	42,926981	13,899481
IT011044066007	100 M NORD CANALE BONIFICA SURGELA	San Benedetto del Tronto	42,909223	13,908573
IT011044066008	300 M NORD FOCE TRONTO	San Benedetto del Tronto	42,896264	13,915749
IT011044066009	150 M NORD CANALE BONIFICA SURGELA	San Benedetto del Tronto	42,909640	13,908401
IT011044066010	SPIAGGIA DEI FUNAI	San Benedetto del Tronto	42,962527	13,882432
IT011109001001	300 M NORD FOCE FIUME ASO	Altidona	43,105849	13,840927

ID_AREA_BW	DENOMINAZIONE_BW	COMUNE	LAT	LONG
IT011109001002	850 M SUD FOSSO SAN BIAGIO	Altidona	43,120499	13,833027
IT011109001003	300 M SUD FOSSO SAN BIAGIO	Altidona	43,124991	13,830549
IT011109001004	100 M SUD FOSSO SAN BIAGIO	Altidona	43,126702	13,829657
IT011109004001	DAVANTI FOSSO RIO CANALE	Campofilone	43,069970	13,849635
IT011109004002	600 M SUD FOSSO CAMPOFILONE	Campofilone	43,074681	13,848211
IT011109004003	200 M SUD FOSSO CAMPOFILONE	Campofilone	43,077928	13,847409
IT011109006001	FINE VIA DELLA STAZIONE MARINA PALMENSE	Fermo	43,148687	13,816972
IT011109006002	500 M SUD FOCE TENNA	Fermo	43,229921	13,780058
IT011109006003	CASA BIANCA VIA RIVA DEL PESCATORE	Fermo	43,217658	13,784353
IT011109006004	300 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	Fermo	43,201699	13,790765
IT011109006005	650 M SUD FOSSO DELLA TORRE	Fermo	43,140211	13,821086
IT011109006006	150 M NORD FOSSO SAN BIAGIO	Fermo	43,128732	13,828327
IT011109006007	150 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	Fermo	43,200341	13,790974
IT011109006008	300 M SUD FOCE ETE VIVO	Fermo	43,160130	13,812114
IT011109006009	150 M SUD FOCE ETE VIVO	Fermo	43,161474	13,811694
IT011109030001	300 M NORD CENTRALE ENEL PEDASO	Pedaso	43,088485	13,846854
IT011109030002	200 M NORD FOSSO CAMPOFILONE	Pedaso	43,081818	13,846586
IT011109030003	250 M SUD FOCE ASO	Pedaso	43,101130	13,843355
IT011109030004	100 M SUD SCARICO CENTRALE ENEL	Pedaso	43,084880	13,846578
IT011109030005	200 M SUD SCARICO CENTRALE ENEL	Pedaso	43,084052	13,846581
IT011109033001	DAVANTI FOSSO PETRONILLA	Porto San Giorgio	43,181918	13,800009
IT011109033002	DIRETTRICE VIA DONIZETTI	Porto San Giorgio	43,170092	13,805791
IT011109033003	300 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	Porto San Giorgio	43,196661	13,792870
IT011109033004	100 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	Porto San Giorgio	43,198356	13,791840
IT011109033005	DIRETTRICE VIA TRENTO	Porto San Giorgio	43,191591	13,795919
IT011109033006	DIRETTRICE VIA VENETO	Porto San Giorgio	43,186400	13,798276
IT011109033007	DIRETTRICE VIA POLO	Porto San Giorgio	43,177904	13,802390
IT011109034001	900 M SUD FOCE CHIANTI	Porto Sant'Elpidio	43,288758	13,746508
IT011109034002	<b>DAVANTI FOSSO FONTESERPE</b>	Porto Sant'Elpidio	43,267428	13,757838
IT011109034003	<b>DAVANTI FOSSO DELL'ALBERO</b>	Porto Sant'Elpidio	43,258452	13,763009
IT011109034004	DAVANTI FOSSO DEL PALO	Porto Sant'Elpidio	43,249049	13,768515
IT011109034005	750 M NORD FOCE TENNA	Porto Sant'Elpidio	43,240452	13,774384
IT011109034006	DAVANTI FOSSO CASTELLANO	Porto Sant'Elpidio	43,276543	13,752963
IT011109034007	500 M SUD FOCE FIUME CHIANTI	Porto Sant'Elpidio	43,292106	13,744565
IT011109034008	700 M SUD FOCE FIUME CHIANTI	Porto Sant'Elpidio	43,290389	13,745460
IT011109034009	200 M NORD FOCE TENNA	Porto Sant'Elpidio	43,237497	13,776463
IT011044007001	PORTA CARTARA	Ascoli Piceno	42,849329	13,569257

In grassetto e corsivo la nomenclatura delle acque balneari aggiornata nel 2019 (DGR 497/2019).

### **Paragrafo C – Individuazione del periodo della stagione balneare.**

1. Si stabilisce che la stagione balneare 2022, per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali, sia avviata dal 30 aprile e si concluda il 2 ottobre 2022;
2. la stagione balneare per le acque fluviali avrà inizio il 24 giugno 2022 e terminerà il 4 settembre 2022;
3. nei quindici giorni precedenti l'inizio della stagione balneare, per ogni acqua di balneazione, deve essere prelevato almeno un campione preventivo per la verifica della conformità della qualità delle acque balneari da parte di ARPAM, ai sensi del punto 1 dell'allegato IV del decreto legislativo 116/08, e, se necessarie, devono essere attuate le misure di gestione per la salvaguardia della salute pubblica, da parte dei Comuni costieri;
4. nelle acque balneari in cui possono verificarsi scolmi di acque reflue urbane dalle reti fognarie, qualora tale evento si verifichi dopo il campionamento preventivo effettuato nel mese di aprile, ARPAM deve effettuare un nuovo campionamento al fine dell'accertamento della conformità delle acque richiesto prima dell'avvio della stagione balneare, in coerenza con quanto indicato al punto 15 del paragrafo G;
5. In riferimento alle misure restrittive (lockdown) stabilite per il contenimento della pandemia di COVID-19 (SARS-CoV-2), l'accesso alle spiagge sarà regolamentato dalle misure sanitarie nazionali o regionali che potranno essere eventualmente adottate.

**Paragrafo D – Programma di monitoraggio per la Sorveglianza Algale delle acque balneari della Regione Marche e sue implicazioni igienico sanitarie.**

1. Si adotta il Programma di Sorveglianza Algale previsto dalla L. n. 185/93 e dal D. Lgs. n. 94 del 11 luglio 2007, relativo all’attuazione della Direttiva 2006/7/CE, per tutta la fascia marina della costa regionale e per gli invasi artificiali, come attività di gestione delle acque di balneazione e in applicazione degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 116/08. I campionamenti effettuati da ARPAM saranno eseguiti nei punti indicati nella tabella 1\_D, secondo le indicazioni trasmesse con email del 22/02/2021 che hanno carattere sperimentale per la stagione 2021 e 2022;
2. la relazione finale del programma di sorveglianza algale sarà inviata alla Regione Marche, Direzione Ambiente e Risorse Idriche, entro il 30/03 di ogni anno.

*Tabella 1\_D\_a): elenco dei punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale delle acque marine durante la stagione balneare 2022.*

Stazioni di monitoraggio marine						
Stazione	Codice	Distanza da costa (m)	X (GB)	Y (GB)	Comune	Provincia
S.Bartolo 500	0021	500	2349046	4867454	Pesaro	PU
S.Bartolo 1800	1821	1800	2349813	4868506	Pesaro	PU
S.Bartolo 3000	3021	3000	2349091	4870268	Pesaro	PU
Fosso Sejore 500	0022	500	2356859	4860991	Pesaro	PU
Fosso Sejore 1800	1822	1800	2357725	4861969	Pesaro	PU
Fosso Sejore 3000	3022	3000	2358592	4861169	Pesaro	PU
Metauro 500	0003	500	2364079	4855235	Fano	PU
Metauro 1800	18003	1800	2365105	4856137	Fano	PU
Metauro 3000	3003	3000	2365695	4857217	Fano	PU
Esino 500	0007	500	2389224	4834076	Falconara M.ma	AN
Esino 1800	1807	1800	2389889	4834835	Falconara M.ma	AN
Esino 3000	3007	3000	2390654	4836147	Falconara M.ma	AN
Conero 500	0009	500	2405348	4825541	Ancona	AN
Conero 1800	1809	1800	2406301	4826204	Ancona	AN
Conero 3000	3000	3000	2406950	4827458	Ancona	AN
Musone 500	0011	500	2410736	4814712	Porto Recanati	MC
Musone1800	1811	1800	2410736	4814712	Porto Recanati	MC
Musone 3000	3011	3000	2412978	4815818	Porto Recanati	MC
Potenza 500	0012	500	2412982	4808999	Porto Recanati	MC
Potenza 1800	1812	1800	2414156	4809258	Porto Recanati	MC
Potenza 3000	3012	3000	2415333	4809795	Porto Recanati	MC

Chienti 500	0014	500	2418569	4794657	Civitanova M.	MC
Chienti 1800	1814	1800	2419617	4795154	Civitanova M.	MC
Chienti 3000	3014	3000	2420861	4795703	Civitanova M.	MC
Tenna 500	0015	500	2421333	4787859	Porto S. Giorgio	FM
Tenna 1800	1815	1800	2422530	4787965	Porto S. Giorgio	FM
Tenna 3000	3015	3000	2423691	4788689	Porto S. Giorgio	FM
Aso 500	0017	500	2426298	4773256	Pedaso	FM
Aso 1800	1817	1800	2427521	4773424	Pedaso	FM
Aso 3000	3017	3000	2428661	4774180	Pedaso	FM
Tronto 500	0020	500	2432149	4749977	S. Benedetto d. T.	AP
Tronto 1800	1820	1800	2433112	4750431	S. Benedetto d. T.	AP
Tronto 3000	3020	3000	2434430	4751059	S. Benedetto d. T.	AP

*Tabella 1\_D\_b): elenco dei punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale delle acque lacustri durante la stagione balneare 2022.*

PRESENZA DI CIANOBATTERI NELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	
ID BW	COMUNE
IT011043006001	CALDAROLA
IT011043006002	CALDAROLA
IT011043051001	SERRAPETRONA
IT011043017001	FIASTRA
IT011043017002	FIASTRA
IT011043012001	CINGOLI
IT011043012002	CINGOLI
IT011043012003	CINGOLI

3. I parametri da campionare e la frequenza di campionamento, che dovranno essere presentati da ARPAM in forma tabellare, sono indicati nella tabella seguente:

Tipo	Parametri	Frequenza
componente fitoplanctonica	- composizione - densità - segnalazione di fioriture di specie potenzialmente tossiche	bimestrale
sostanze nutritive	- azoto totale - azoto inorganico solubile - fosforo totale	bimestrale
chimici e chimico-fisici	- temperatura - salinità - pH - ossigeno disciolto - concentrazione di clorofilla "a"	mensile

4. La relazione di cui al punto 2 dovrà contenere le planimetrie o le cartografie, in cui saranno indicate le posizioni dei punti di campionamento in relazione alle aree di balneazione esistenti. Inoltre, i dati dovranno essere elaborati predisponendo graficamente il loro profilo e la loro tendenza nel tempo, così come di seguito esplicitato:

- elaborazione su un arco temporale di un anno, dei dati relativi a:
  - i. nutrienti;
  - ii. parametri misurati dalla sonda multiparametrica CTD;
  - iii. pluviometria;
  - iv. varie componenti algali sviluppate durante il periodo di osservazione;
  - v. (solo per gli invasi) le variazioni idrometriche dell'invaso;
- in riferimento ad un arco temporale pari a 3 anni: le tendenze dei parametri di cui sopra, misurati annualmente ai punti i. e iii.;

in riferimento ad un arco temporale pari a 10 anni per una verifica relativa alle variazioni climatiche (principalmente punti i. e iii., nonché quelli ritenuti più significativi fra quelli del punto ii.).

5. Con riferimento al D.M. 30 marzo 2010, così come modificato dal D.M. 19 aprile 2018 ed ai Rapporti ISTISAN n. 14/19 (*Ostreopsis cf Ovata*) e n. 14/20 (Cianobatteri), ai fini della sorveglianza algale avente implicazioni igienico-sanitarie, i campionamenti effettuati da ARPAM saranno attuati nei punti indicati nella tabella 2\_D e nella tabella 3\_D.

*Tabella 2\_D: elenco dei punti di campionamento per il monitoraggio di *Ostreopsis cf Ovata* nella stagione balneare 2022:*

ID area di balneazione	Provincia	Comune	Codice punto	Nome punto	Tipo	Latit.	Longit.
IT011041044013	Pesaro	Pesaro	0Y21	Viale Vaccai	verifica	43,914491	12,9214
IT011042002006	Ancona	Ancona	0Y06	Passetto ascensori	verifica	43,616667	13,535278
IT011042002009	Ancona	Ancona	0Y16	Pietralacroce (casa diroccata)	allerta	43,608056	13,547222
IT011042002013	Ancona	Ancona	0Y03	Portonovo	verifica	43,566700	13,591700
IT011042048005	Ancona	Sirolo	0Y07	Spiaggia Urbani	verifica	43,524167	13,624722
IT011042032001	Ancona	Numana	0Y08	Numana alta	allerta	43,513889	13,625556
IT011043042012	Macerata	Porto Recanati	0Y04	200 m nord scarico Fiumarella	verifica	43,440278	13,661667
IT011109030001	Fermo	Pedaso	0Y05	300 m nord centrale Enel Pedaso	verifica	43,087967	13,846817
IT011044023002	Ascoli Piceno	Grottammare	0Y12	1500 m Nord Fiume Tesino	verifica	42,995629	13,871395

*In arancione le stazioni campionate solo a seguito del verificarsi delle fasi di emergenza; in giallo le stazioni campionate a seguito del verificarsi delle fasi di allerta di 0Y06 con **0Y16** e di 0Y07 con **0Y08**.*

Tabella 3\_D: elenco dei punti di campionamento per il monitoraggio di Cianobatteri nella stagione balneare 2022:

ID BW	COMUNE	INVASO
IT011043006001	CALDAROLA	BORGIANO
IT011043006002	CALDAROLA	BORGIANO
IT011043051001	SERRAPETRONA	BORGIANO
IT011043017001	FIASTRA	FIASTRONE
IT011043017002	FIASTRA	FIASTRONE
IT011043012001	CINGOLI	CASTRECCIONI
IT011043012002	CINGOLI	CASTRECCIONI
IT011043012003	CINGOLI	CASTRECCIONI

6. Le attività di campionamento, frequenza e scelta dei siti di monitoraggio sono individuati in base ai criteri previsti dal D.M. 19 aprile 2018 ed ai Rapporti ISTISAN n. 14/19 (*Ostreopsis cf Ovata*) e n. 14/20 (Cianobatteri) e i dati ottenuti resi disponibili immediatamente sul sito ARPAM.
7. ARPAM deve predisporre il calendario di monitoraggio delle campagne e comunicarlo alla Regione Marche prima dell'inizio della stagione balneare; deve pubblicare immediatamente sul proprio sito istituzionale l'esito analitico dei monitoraggi relativi all'*Ostreopsis cf Ovata* (mare) e ai Cianobatteri (*Oscillatoria Rubescens*) (invasi artificiali), in quanto risultati di natura igienico-sanitaria.
8. L'opera di divulgazione al pubblico del fenomeno, oltre che tramite segnaletica apposita collocata in loco, sarà effettuata anche tramite rete informatica, attraverso la pubblicazione giornaliera sul sito web [www.arpa.marche.it](http://www.arpa.marche.it) di bollettini recanti gli esiti analitici dei campionamenti effettuati.

**Paragrafo E – Acque di balneazione (BW) classificate scarse che devono essere interdette permanentemente (YP) durante la stagione balneare 2022 ed acque di balneazione (BW) che hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT) durante la stagione balneare 2021.**

1. Si stabilisce, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, che le acque di balneazione classificate “scarse”, indicate nella tabella 1\_E, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle condizioni di cui all’art. 8, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 116/08, tramite l’adozione di misure di gestione adeguate;

*Tabella 1\_E: acque di balneazione (4) che nella stagione balneare 2022 devono essere precluse ai fini balneari con il divieto permanente di balneazione (YP), per tutela igienico sanitaria dei bagnanti, con le modalità indicate all’art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008:*

ID_AREA_BALNEAZIONE	NOME BW (BATHING WATER)	COMUNE	CLASSE	CHIUSURA
IT011042032008	NORD FOCE MUSONE	NUMANA	4	YP
IT011043042001	100 M SUD FOCE FIUME MUSONE	PORTO RECANATI	4	YP
IT011043042015	300 M SUD FOCE FIUME MUSONE	PORTO RECANATI	4	YP
IT011109034007	500 M SUD FOCE FIUME CHIANTI	PORTO SANT'ELPIDIO	4	YP

*Il divieto permanente per tutta la stagione balneare (2022) è adottato come misura gestionale preventiva, in quanto le BW in elenco hanno presentato classificazione scarsa per almeno 5 anni consecutivi.*

2. si stabilisce, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, che le acque di balneazione che hanno avuto almeno una chiusura (YT), indicate nelle tabelle 2\_E e 3\_E, devono essere gestite e trattate, in modo tale da assicurare l’osservanza delle condizioni di cui all’art. 8, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 116/08, tramite l’adozione di misure di gestione adeguate.

Tabella 2\_E: acque di balneazione (6) che nella stagione balneare 2021 hanno presentato almeno una non conformità o chiusura temporanea, sia di breve durata (IBD/STP), sia per tempi superiori alle 72 ore

ID AREA BALNEAZIONE	NOME BW (Bathing Water)	COMUNE	CHIUSURA	STATO	N. EVENTI	CHIUSURA (IN GG)
IT011042002006	PASSETTO ASCENSORI	Ancona	YT	ALGHE	1	13
IT011042032008	NORD FOCE MUSONE *	Numana	YT	ILD	1	156
IT011043042013	300 M NORD FOCE FIUME POTENZA	Porto Recanati	YT	IBD	1	1
IT011043013009	400 M NORD FIUME CHIENZI	Civitanova Marche	YT	IBD	1	1
IT011109033004	100 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	Porto San Giorgio	YT	IBD	1	1
IT011043006001	STABILIMENTO RIVA VERDE	Caldarola	YT	IBD	1	3

\* BW preclusa permanentemente nella stagione balneare 2021, per cui i giorni di interdizione sono quelli di tutta la stagione balneare.

Legenda:

CHIUSURA

YT = chiusura temporanea;

STATO

IBD = BW oggetto di Inquinamento di Breve Durata o (Short Term Pollution) – inquinamento temporaneo microbiologico durato al massimo 72 ore;

ILD = BW oggetto di un inquinamento temporaneo microbiologico prolungato oltre le 72 ore;

casella vuota = non è stato possibile stabilire se fosse IBD o ILD, per mancanza di campionamenti suppletivi e sostitutivi.

N. EVENTI

numero di eventi inquinanti accaduti;

CHIUSURA (IN GG)

numero di giorni di chiusura BW con Ordinanza Sindacale.

Tabella 3\_E: acque di balneazione (31) che nella stagione balneare 2021 sono state chiuse in modo precauzionale, mediante attivazione dell'OSG (ordinanza sindacale gestionale), per attivazione di scolmatori di acque reflue urbane.

ID AREA BALNEAZIONE	NOME BW (Bathing Water)	COMUNE	CHIUSURA	N. EVENTI	CHIUSURA (IN GG)
IT011041044015	30 M NORD TORRENTE GENICA	Pesaro	YTG	6	25
IT011041044016	30 M SUD TORRENTE GENICA	Pesaro	YTG	6	25
IT011041013004	150 M NORD SOTTOPASSO FS LOC. GIMARRA	Fano	YTG	7	19
IT011041013005	30 M NORD TORRENTE ARZILLA	Fano	YTG	4	19
IT011041013014	TORRETTE - SOTTOPASSO RIO MARSIGLIANO	Fano	YTG	4	12
IT011041013016	PONTE SASSO CASELLO FF.SS.	Fano	YTG	7	22
IT011041013021	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA169	Fano	YTG	5	16
IT011041013023	<b>PARCHEGGIO SOTTOPASSO VIA CAPPELLINI</b>	Fano	YTG	5	16
IT011041013032	ARZILLA - VIA DELLA BAIA	Fano	YTG	7	24
IT011041029012	CAMPING GABBIANO	Mondolfo	YTG	4	21
IT011041029014	HOTEL SPIAGGIA ORO	Mondolfo	YTG	5	25
IT011041029015	HOTEL TOSCA	Mondolfo	YTG	5	25
IT011041029016	VIA FAA DI BRUNO N. 24	Mondolfo	YTG	5	25
IT011041029017	MAROTTA - PENSIONE TRIESTE	Mondolfo	YTG	5	25
IT011042018003	<b>VILLANOVA</b>	Falconara Marittima	YTG	11	26
IT011042018004	PRIMO CAVALCAVIA	Falconara Marittima	YTG	11	27
IT011042018006	SECONDO CAVALCAVIA	Falconara Marittima	YTG	11	26
IT011042018007	<b>EX PIATTAFORMA BEDETTI</b>	Falconara Marittima	YTG	11	26
IT011042018008	<b>SECONDA PIATTAFORMA</b>	Falconara Marittima	YTG	11	26
IT011042018009	<b>ZONA ANTISTANTE SOTTOPASSO DI V GOITO</b>	Falconara Marittima	YTG	11	26
IT011042018010	<b>PALOMBINA VECCHIA</b>	Falconara Marittima	YTG	11	26
IT011042018011	<b>ZONA ANTISTANTE V PIEMONTE</b>	Falconara Marittima	YTG	11	26
IT011042018012	<b>ZONA ANTISTANTE ISTITUTO VISINTINI</b>	Falconara Marittima	YTG	11	26

IT011042002001	TARGA PALOMBINA NUOVA	Ancona	YTG	9	28
IT011042002002	ULTIMO SOTTOPASSAGGIO PALOMBINA NUOVA	Ancona	YTG	8	25
IT011042002003	PORTICCIOLO TORRETTE	Ancona	YTG	8	25
IT011042002007	PASSETTO SOTTO LA PISCINA COMUNALE	Ancona	YTG	9	30
IT011042002016	SBOCCO FOSSO MANARINI	Ancona	YTG	8	25
IT011042002017	SBOCCO FOSSO CIVICO N. 311 - SS. FLAMINIA	Ancona	YTG	8	25
IT011042002018	SBOCCO COLL. ACQUE CHIARE MONTE CARDETO	Ancona	YTG	9	28
IT011043013008	IN DIREZIONE FOSSO CASTELLARO	Civitanova Marche	YTG	1	3

*Legenda:*

*CHIUSURA* YTG = chiusura temporanea gestionale;

*N. EVENTI* numero di eventi di scolmo avvenuti nella BW;

*CHIUSURA (IN GG)* numero di giorni di chiusura BW con Ordinanza Sindacale Gestionale (OSG).

Nelle acque di balneazione (BW) elencate nelle tabelle 2\_E e 3\_E, i Comuni, coordinandosi con AATO, Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato ed ARPAM, devono dare attuazione all'art. 35 delle NTA del Piano di Tutela Acque della Regione Marche, "Scarichi di acque reflue urbane - Protezione delle acque destinate alla balneazione", il quale, ai commi 2 e 3, riporta testualmente:

*"2. Qualora, successivamente alla entrata in vigore delle presenti NTA (27 febbraio 2010, n.d.r.), un tratto marino costiero o lacuale venga precluso alla balneazione, anche temporaneamente, con provvedimenti regionali e/o comunali, a causa dello sversamento di acque reflue urbane provenienti direttamente da infrastrutture fognarie, inclusi gli sfioratori di piena, entro 180 giorni dal provvedimento dovranno essere presentati opportuni progetti di adeguamento che l'AATO inserirà nel Piano d'ambito, qualora ritenuto opportuno in seguito a valutazione dell'efficacia in termini di costi e benefici, e in tal caso gli interventi dovranno essere eseguiti nel successivo triennio (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).*

*3. Qualora, nel quinquennio precedente alla entrata in vigore delle presenti NTA, un tratto marino costiero o lacuale sia stato precluso alla balneazione, anche temporaneamente, con provvedimenti regionali e/o comunali, a causa dello sversamento di acque reflue urbane provenienti direttamente da infrastrutture fognarie, inclusi gli sfioratori di piena, entro 180 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA dovranno essere presentati opportuni progetti di adeguamento che l'AATO inserirà nel Piano d'ambito, qualora ritenuto opportuno in seguito a valutazione dell'efficacia in termini di costi e benefici, e in tal caso gli interventi dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2014 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito)."*

## Paragrafo F – Tratti costieri e lacustri non adibiti alla balneazione.

1. Si indicano, nelle tabelle seguenti, i tratti costieri non adibiti alla balneazione per i quali è necessario apporre il divieto di balneazione e la cartellonistica informativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008;

**Tabella 1\_F: tratti costieri non adibiti alla balneazione per la stagione balneare 2022 prospicienti le foci dei fiumi e dei torrenti (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008)**

COMUNE	FOCE Fiume/Torrente	inizio tratto	fine tratto	Lunghezza indicativa (m)
GABICCE	Tavollo	confine regionale Emilia Romagna / Marche	inizio BW IT011041019001	42
PESARO	Foglia	fine BW IT011041044008	porto di Pesaro	95
FANO	Metauro	fine BW IT011041013030	inizio BW IT011041013031	316
MONDOLFO	Cesano	fine BW IT011041029009	confine comunale Mondolfo/Senigallia	78
SENIGALLIA	Cesano	confine comunale Mondolfo/Senigallia	inizio BW IT011042045016	97
	Misa	fine BW IT011042045006	inizio BW IT011042045007	66
FALCONARA M.ma	Esino	fine BW IT011042018002	raffineria API	394
CIVITANOVA MARCHE	Chienti	fine BW IT011043013009	confine comunale Civitanova Porto Sant'Elpidio	227
PORTO S. ELPIDIO	Chienti	confine comunale Civitanova Porto Sant'Elpidio	inizio BW IT011109034007	115
	Tenna	fine BW IT011109034009	confine comunale Porto Sant'Elpidio/Fermo	579
FERMO	Tenna	confine comunale Porto Sant'Elpidio/Fermo	inizio BW IT011109006002	409
	Ete Vivo	confine comunale Porto San Giorgio/Fermo	inizio BW IT011109006009	38
ALTIDONA	Aso	fine BW IT011109001001	confine comunale Altidona/Pedaso	253
PEDASO	Aso	confine comunale Altidona/Pedaso	inizio BW IT011109030003	205
	Fosso Campofilone	fine BW IT011109030002	confine comunale Pedaso/Campofilone	99
CAMPOFILONE	Fosso Campofilone	confine comunale Pedaso/Campofilone	inizio BW IT011109004003	85
GROTTAMMARE	Tesino	fine BW IT011044023003	inizio BW IT011044023004	302
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Tronto	fine BW IT0110440663008	confine regionale Marche / Abruzzo	170

*Tabella 2\_F: tratti costieri non adibiti alla balneazione e individuati come **strutture portuali/industriali**, in cui è vietata la balneazione per la stagione balneare 2022 (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008)*

COMUNE	PORTO	inizio tratto	fine tratto	Lunghezza (m)
GABICCE	Vallugola	fine BW IT011041019006	inizio BW IT011041019005	218
PESARO	Pesaro	fiume Foglia sponda dx	inizio BW IT011041044009	390
FANO	Fano	fine BW IT011041013006	inizio BW IT011041013007	596
SENIGALLIA	Senigallia	fine BW IT011042045006	inizio BW IT011042045007	229
FALCONARA M.ma	raffineria API	fiume Esino sponda dx	inizio BW IT011042018003	1.444
ANCONA	Ancona	fine BW IT011042002004	inizio BW IT011042002018	5.398
ANCONA	Corridoio di lancio porticciolo Torrette	fine BW IT011042002003	inizio BW IT011042002004	540
NUMANA	Numana	fine BW IT011042032001	inizio BW IT011042032002	465
CIVITANOVA MARCHE	Civitanova	fine BW IT011043013008	inizio BW IT011043013002	674
PORTO S. GIORGIO	Porto San Giorgio	fine BW IT011109033002	confine comunale Porto San Giorgio/Fermo	703
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	S. Benedetto del Tronto	fine BW IT011044066010	inizio BW IT011044066005	1.181

2. si indicano, nella tabella seguente, i tratti di sponda degli invasi **non** adibiti alla balneazione per i quali è necessario apporre il divieto di balneazione e la cartellonistica informativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008;

*Tabella 3\_F: tratti lacustri **non** adibiti alla balneazione per la stagione balneare 2022 (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008)*

COMUNE	INVASO	inizio tratto	fine tratto
CALDAROLA	BORGIANO sponda destra	confine comunale Serrapetrona / Caldarola	inizio BW IT011043006001
		fine BW IT011043006001	inizio BW IT011043006002
		fine BW IT011043006002	confine comunale Caldarola / Serrapetrona
CINGOLI	CASTRECCIONI	fine BW IT011043012001 in sinistra idrografica andando verso la diga	inizio BW IT011043012003
		fine BW IT011043012003 proseguendo verso monte (tratto a monte Fiume Musone)	inizio BW IT011043012002
		Tratto a monte Fosso di Frontale (tutto)	
		fine BW IT011043012002	inizio BW IT011043012001
		Tratto a monte Fosso d'Argiano (tutto)	
FIASTRA	FIASTRA	fine BW IT011043017001	inizio BW IT011043017002
		fine BW IT011043017002	inizio BW IT011043017001
SERRAPETRONA	BORGIANO sponda sinistra	confine comunale Caldarola / Serrapetrona	inizio BW IT011043051001
		fine BW IT011043051001	confine comunale Serrapetrona / Caldarola

NB - La lunghezza dei tratti preclusi è variabile in base al livello idrometrico dell'invaso.

**Paragrafo G – Indirizzi e indicazioni per l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e per i Comuni balneari – Stagione balneare 2022.**

Si approvano le specifiche disposizioni che ARPAM e i Comuni balneari devono adottare ed attuare durante la stagione balneare 2022, secondo quanto indicato nel seguente elenco:

1. ai fini del contenimento della pandemia da COVID-19 prevalgono, sulle attività relative alla balneazione, le limitazioni alle attività ricreative eventualmente imposte dallo Stato e dalla Regione;
2. la stagione di campionamento inizia il 15 aprile e termina il 2 ottobre per le acque balneari marino costiere ed interne/dolci (invasi artificiali), mentre per le acque fluviali il periodo di campionamento inizia il 13 giugno e termina il 4 settembre; deve essere definito un programma di monitoraggio, ai sensi dell’art. 4, c. 1, l. c) del D. Lgs. n. 116/08 e deve essere previsto almeno un campionamento mensile, come previsto dall’allegato IV, c. 3 del medesimo Decreto. Tale programma di monitoraggio deve essere comunicato da ARPAM alla Regione Marche e al Ministero della Salute, tramite il Portale delle Acque, entro la scadenza prevista di ogni anno;
3. per il controllo delle acque di balneazione (BW) e per la predisposizione del calendario di monitoraggio i criteri da adottare sono i seguenti:
  - a. le BW classificate eccellenti (1) o buone (2) o sufficienti (3) sono monitorate con frequenza mensile;
  - b. le BW classificate scarse (4) non precluse permanentemente (YP) o quelle ancora non classificate (5, 6) sono monitorate con frequenza quindicinale;
  - c. le BW chiuse permanentemente (YP) (paragrafo E, punto 1, tabella 1\_E) sono monitorate con frequenza mensile. Anche in caso di chiusura YP delle BW, tuttavia, qualora da un campionamento routinario scaturiscano risultati non conformi, l’ARPAM deve eseguire sia i campionamenti sostitutivi che quelli suppletivi;
  - d. le BW chiuse temporaneamente (YT) alla balneazione nella stagione balneare precedente, che hanno presentato anche un solo superamento dei valori limite del D.M. 30/03/2010 nel campionamento routinario, dovuto all’immissione di acque reflue urbane non trattate, qualora non si trovino nelle condizioni indicate al successivo punto e), sono controllate con attenzione da ARPAM, anche con campionamenti aggiuntivi, rispetto agli eventi meteorici che possono creare alterazione temporanea dello stato di qualità (fiumi, fossi...);
  - e. nelle BW di cui al punto precedente e nelle BW che, nell’ultima stagione balneare, in seguito allo sversamento di acque reflue urbane (ARU) provenienti dagli scolmatori delle reti fognarie, hanno presentato chiusure temporanee (YTG) atte a limitare l’esposizione al rischio sanitario dei bagnanti con azioni preventive, come l’adozione dell’Ordinanza Sindacale Gestionale (OSG), può essere eseguito il campionamento routinario mensile solo se l’adozione dell’OSG viene

attuata e supportata con il controllo dello scolmo dei reflui; qualora ARPAM ritenesse necessaria l'adozione di una frequenza maggiore come misura di gestione e tutela della salute dei bagnanti, il campionamento sarà effettuato almeno con cadenza quindicinale;

f. ai fini di una corretta gestione delle BW per mezzo dell'Ordinanza Sindacale Gestionale (OSG), ogni Comune balneare è tenuto a comunicare alla Regione Marche, prima dell'inizio della stagione balneare nelle modalità condivise, la localizzazione esatta di tutti i manufatti che recapitano in mare, distinguendoli in:

- fossi (idrografia naturale)
- scolmatori (manufatti fognari)
- scolatori (manufatti artificiali)

e specificando, per ognuno di essi, se le acque recapitate in quelle marine sono acque meteoriche, reflue urbane o miste (meteoriche e reflue urbane);

g. in occasione delle comunicazioni dei Gestori SII di apertura / chiusura degli scolmatori/by pass, inviate ai Comuni balneari che adottano l'ordinanza Sindacale Gestionale, gli stessi Gestori devono comunicare anche alla Regione Marche l'attivazione e la disattivazione degli scolmatori che recapitano in mare, inviando una e-mail all'indirizzo [balneazione@regione.marche.it](mailto:balneazione@regione.marche.it);

h. tutte le BW che hanno presentato nella stagione balneare precedente chiusure temporanee (YT) al di fuori delle casistiche presentate ai punti precedenti sono controllate secondo gli indirizzi del punto d); ARPAM può indicare frequenze di campionamento maggiori, eventualmente limitandole ai soli periodi di maggior afflusso turistico, al fine di tutelare la salute dei bagnanti e ridurre il rischio di esposizione ad agenti microbiologici e patogeni;

i. le BW che hanno presentato un declassamento sono monitorate con frequenza quindicinale;

j. l'ARPAM può indicare per qualsiasi BW, indipendentemente dalla classe di qualità, un monitoraggio quindicinale, laddove sia ravvisata la condizione di potenziale rischio di contaminazione delle acque, anche sulla base dei profili delle acque di balneazione;

k. le acque balneari di nuova istituzione devono essere campionate con frequenza quindicinale per i primi due anni, al fine di definirne la prima classificazione;

l. ARPAM può applicare metodologie alternative equivalenti, come previsto dalla decisione n. C(2017) 5843 del 1/09/2017 della Commissione Europea relativa alle norme sull'equivalenza dei metodi microbiologici, al fine di ridurre i tempi analitici di risposta e refertazione delle analisi microbiologiche, come proposto con nota n. 9958 del 25/03/2019;

- m. al fine di poter valutare gli apporti fluviali che determinano gli stati di non conformità delle BW, come richiesto al punto d), ARPAM deve considerare l'opportunità di predisporre campionamenti alle foci di fiumi e torrenti, finalizzati ad evidenziare la correlazione tra apporto fluviale e non conformità, individuando quali siano le situazioni che possono determinare tali condizioni (ad esempio eventi meteorici rilevanti), in occasione dei campionamenti routinari, o in alternativa, in occasione dei campionamenti suppletivi, che possono essere determinati da tali situazioni di non conformità; tali informazioni devono essere descritte nella relazione annuale di cui al paragrafo B, punto 3, lettera e).
4. i campionamenti routinari devono essere effettuati con un intervallo non più ampio di 30 giorni fra i giorni stabiliti dal calendario di monitoraggio. Ogni campionamento potrà essere effettuato entro la fascia dei quattro giorni successivi alla data indicata nel calendario di monitoraggio, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 116/08, solo in caso di comprovate ed ostative condizioni meteorologiche e/o meteo marine, che dovranno essere tempestivamente segnalate e giustificate, con opportuna relazione, all'ufficio regionale competente entro i successivi cinque giorni;
  5. nelle acque di balneazione di nuova istituzione, chieste dai Comuni territorialmente competenti, devono essere effettuati i 16 campionamenti necessari per la prima classificazione, rappresentativi del periodo di campionamento indicato al punto 2, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive (punto 3, lett. k). Al fine di provvedere all'aggiornamento della classificazione dell'elenco delle acque di balneazione, ARPAM deve inviare all'ufficio competente regionale, nei termini previsti al punto 11, la relazione annuale con le valutazioni da cui è scaturito il numero di campionamenti e la distribuzione temporale degli stessi;
  6. le acque di balneazione interdette permanentemente alla balneazione (YP), elencate al paragrafo E tabella 1\_E, devono essere sottoposte a misure di risanamento e, solo dopo la realizzazione degli interventi, possono essere riaperte alla balneazione. Per la riapertura di tali BW, i Comuni devono dimostrare con apposite certificazioni i lavori realizzati, che hanno condotto al miglioramento della classificazione della BW. Le modalità di riapertura sono oggetto di chiarimenti richiesti alla Commissione Europea;
  7. in caso di superamento del valore limite di uno o più parametri microbiologici durante un campionamento, ARPAM ne dà pronta comunicazione al Sindaco del Comune interessato e all'ufficio regionale competente, nelle modalità previste ed aggiornate dalla stessa Agenzia, al fine di darne immediata conoscenza. L'ARPAM comunica la delimitazione della zona dell'acqua di balneazione da chiudere, se ritenuto necessario, ed avvia, altresì, tempestivamente le azioni necessarie per eseguire i rilievi ed i campionamenti previsti dal D. Lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30 marzo 2010, necessari a riscontrare la fine dell'evento inquinante e indispensabili per determinare il termine dello stesso e il ripristino delle condizioni di conformità, al fine di proporre la revoca del divieto di balneazione;

8. il Comune interessato al superamento del valore limite di uno o più parametri microbiologici, di cui al punto precedente, **deve trasmettere gli atti e le comunicazioni di divieto di balneazione e di revoca del divieto adottati** a seguito delle comunicazioni di ARPAM, al Ministero della Salute nelle modalità introdotte dal D.M. 19/04/2018 tramite Portale delle Acque di Balneazione.

Tali documenti devono essere trasmessi anche alla Regione Marche ed all'ARPAM non solo agli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, ma anche tempestivamente ai seguenti indirizzi *e-mail*:

[balneazione@regione.marche.it](mailto:balneazione@regione.marche.it)

(Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Ambiente e Risorse Idriche);

[arpam.direzione generale@ambiente.marche.it](mailto:arpam.direzione generale@ambiente.marche.it)

(Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche)

**Si ricorda che negli atti e nelle comunicazioni da inviare, è indispensabile indicare le ragioni del divieto e le azioni intraprese per interromperne la causa**

Tutti i documenti devono essere spediti in formato file non modificabile (ad esempio, “\*.pdf”) e devono essere firmati digitalmente. L'ufficio comunale a cui riferirsi per ogni informazione che si rendesse necessaria, deve essere unico e facilmente contattabile.

9. il Comune interessato al superamento del valore limite di uno o più parametri microbiologici, deve dare attuazione all'art. 35, commi 2 e 3, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque (DAALR n. 145/10), secondo le procedure previste dall'art. 47 della L.R. Marche n. 10/99, come modificata dall'art. 5 della L.R. Marche n. 23/00 e secondo le indicazioni della L.R. Marche n. 30/11 (EGATO e Gestori SII);
10. qualora in occasione della classificazione delle acque di balneazione (BW) effettuata alla fine della stagione balneare una BW presenti un declassamento, come indicato nel decreto di classificazione di fine anno, dovranno essere immediatamente attuate tutte le necessarie azioni affinché la classificazione precedente venga nuovamente raggiunta; il Comune avvierà, coinvolgendo gli enti competenti (ARPAM, Enti Gestori, EGATO e Province), tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie ad individuare le misure da adottare entro la stagione balneare successiva a quella in cui si è verificato il declassamento, dandone comunicazione all'ufficio competente della Regione Marche;
11. si stabilisce che ARPAM, al termine della stagione balneare, entro il 28 ottobre 2022, trasmetta alla Regione Marche una relazione che contenga le informazioni necessarie alla predisposizione della reportistica UE, tra cui le date di chiusura temporanea a seguito di non conformità rilevata dai campionamenti routinari e dei successivi campionamenti suppletivi e sostitutivi, secondo quanto previsto dalla norma e riportato nel successivo punto 13;
12. le comunicazioni indicate ai punti 10 e 11 devono essere inviate non solo agli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata (PEC), ma anche ai seguenti indirizzi *e-mail*:

[balneazione@regione.marche.it](mailto:balneazione@regione.marche.it)

(Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Ambiente e Risorse Idriche);

[arpam.direzione generale@ambiente.marche.it](mailto:arpam.direzione generale@ambiente.marche.it)

(Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche)

13. le informazioni che i Comuni balneari e l'ARPAM devono presentare nelle relazioni richieste dalla Regione Marche, da trasmettersi nei tempi indicati ai precedenti punti 10 e 11, devono essere predisposte in modo esaustivo e coerentemente alle tabelle degli allegati E) ed F) del D.M. 30 maggio 2010. In particolare, si ricorda di dettagliare in modo preciso tutti i provvedimenti adottati durante la stagione balneare appena conclusa, specificando sia gli estremi degli atti emanati (o delle comunicazioni inviate), sia le acque di balneazione a cui tali documenti si riferiscono, sia le azioni eseguite e volte alla rimozione delle cause dell'inquinamento ed al miglioramento delle BW. Tutti questi dati sono necessari alla Regione Marche e al Ministero della Salute per adempiere all'obbligo di informazione richiesto dalla direttiva alla Commissione Europea 2006/7/CE;
14. si stabilisce che, con riferimento al report finale di tutte le analisi microbiologiche, effettuate durante la stagione balneare 2022, l'ARPAM deve riportare sia la tipologia di campionamento prevista dalla norma (routinaria o suppletiva), sia la nuova tipologia indicata dalla Regione Marche e suddivisa in:
  - Routinario (R): campione previsto dal monitoraggio in calendario;
  - Suppletivo (S): campione previsto dal monitoraggio, successivo ad un campionamento routinario non conforme;
  - Sostitutivo (T): campione previsto dal monitoraggio (successivo ad un campionamento suppletivo rilevato conforme entro le 72 ore), cioè contaminazione identificata come Inquinamento di Breve Durata (IBD);
  - Aggiuntivo (A): campionamento non previsto dal monitoraggio routinario, ma adottato a seguito di una chiusura gestionale precauzionale per la verifica di conformità delle acque e previsto dall'Ordinanza Sindacale Gestionale per la riapertura della BW.
15. In merito alle misure di restrizione e di contenimento dovute all'epidemia del COVID-19, rilevato che tra le criticità di potenziale diffusione del virus sono indicate le acque reflue urbane non trattate, le Amministrazioni Comunali e gli Enti Gestori del SII sono invitati ad attivarsi per favorire l'adozione, come misura efficace di prevenzione, dell'Ordinanza Sindacale Gestionale in tutte le acque di balneazione nelle quali, gli scolmatori di piena delle reti fognarie e i by-pass dei depuratori possono sversare reflui direttamente in mare, sulla battigia, sulla spiaggia o nei tratti terminali di fossi e di fiumi che recapitano in mare;
16. con riferimento alle chiusure delle BW che si rendessero necessarie per l'esecuzione di lavori di varia natura lungo il profilo di costa, i Comuni interessati dovranno inviare,

agli indirizzi più volte sopra menzionati, la consueta Ordinanza Sindacale per Lavori, con il calendario iniziale previsto per l'esecuzione delle opere. Qualora nel corso dei lavori tale calendario subisse delle variazioni o nel caso in cui si prevedessero chiusure aggiuntive, non contemplate nel calendario iniziale, è necessario che il Comune comunichi queste variazioni alla Regione Marche ed all'ARPAM. A fine lavori, i Comuni dovranno inviare ad ARPAM e per conoscenza alla Regione Marche la richiesta di campionamento aggiuntivo per riapertura BW. L'ARPAM comunicherà al Comune ed alla Regione Marche la data e gli esiti di tali campionamenti, ai quali, se conformi, seguirà l'Ordinanza Sindacale di riapertura BW. Le chiusure delle BW relative a lavori devono essere comunque caricate sul Portale delle Acque di Balneazione del Ministero della Salute;

17. I Comuni balneari sono tenuti ad inviare alla Regione Marche e ad ARPAM fotografie che ritraggono l'apposizione della cartellonistica informativa prevista all'art. 15 del D. Lgs. 116/08, agli accessi alle spiagge libere, a verificare periodicamente che quelle interdette permanentemente alla balneazione e quelle oggetto di Ordinanza Sindacale Gestionale siano dotate di tali cartellonistiche informative (cartelloni e OSG) per tutta la stagione balneare, attraverso gli indirizzi *e-mail* consueti, già indicati al punto 12;
18. l'azione di verifica della cartellonistica informativa e delle Ordinanze Sindacali devono essere oggetto di verifica da parte delle Amministrazioni Comunali, anche tramite la Polizia Municipale, e relazionando tali controlli nell'atto previsto al punto 13; l'inadempienza potrebbe essere oggetto di comunicazione giudiziaria per mancata informazione al pubblico di una norma prevista per la tutela sanitaria.

**Paragrafo H – Indirizzi e indicazioni rivolte ai Comuni balneari per il caricamento dei documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute, per la stesura delle relazioni di fine stagione balneare da inviare alla Regione Marche e per l'aggiornamento dei profili delle BW – Stagione balneare 2022.**

Si stabilisce che le Amministrazioni Comunali dovranno avere cura di eseguire quanto scritto nei seguenti sotto-paragrafi (1, 2 e 3), dal momento che i dati in essi chiesti sono necessari alla Regione Marche e al Ministero della Salute per adempiere all'obbligo di informazione alla Commissione Europea 2006/7/CE richiesto dalla direttiva e previsto dalla normativa vigente in materia.

**1. Caricamento documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute**

Così come già scritto al punto 8 del Paragrafo G, il Comune interessato al superamento del valore limite di uno o più parametri microbiologici, deve trasmettere gli atti e le comunicazioni di divieto di balneazione e di revoca del divieto, adottati a seguito delle comunicazioni di ARPAM, al Ministero della Salute tramite il Portale delle Acque di Balneazione, nelle modalità introdotte dal D.M. 19/04/2018, modifica del D.M. 30 marzo 2010.

Il Comune dovrà avere cura di:

- inserire con precisione le date di chiusura e riapertura delle BW, al fine di un corretto calcolo dei giorni di chiusura;
- non inserire più di una volta le date di chiusura e riapertura delle BW, al fine di non avere periodi (e quindi giorni) di chiusura BW raddoppiati o triplicati;
- verificare se l'inserimento dei dati è giunto a buon fine, controllando se, sul sito <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do>, è ben rappresentata la situazione delle BW in tempo reale;
- ottenere risposta certa di avvenuto caricamento dati, conservando su adeguato supporto la ricevuta inviata dal Portale, che testimonia l'esito positivo dell'operazione. Tale ricevuta dovrà essere resa disponibile ad ogni eventuale richiesta da parte della Regione Marche.

Si ricorda che tutti i documenti caricati sul Portale delle Acque ministeriale devono essere anche inviati non solo agli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata (PEC) della Regione Marche e dell'ARPA Marche, ma anche ai seguenti indirizzi *e-mail*:

[balneazione@regione.marche.it](mailto:balneazione@regione.marche.it)

(Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Ambiente e Risorse Idriche);

[arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it](mailto:arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it)

(Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche)

**2. Relazioni di fine stagione balneare 2022**

Si stabilisce che le Amministrazioni Comunali, al termine della stagione balneare, entro il 10 ottobre 2022, trasmettano alla Regione Marche e all'ARPAM una relazione con l'elenco dei

provvedimenti adottati durante la stagione balneare e **una descrizione dettagliata delle misure di gestione adottate, per garantire la tutela dei bagnanti, per ogni evento rilevato non conforme nelle proprie acque di balneazione.**

Le informazioni che i Comuni balneari devono presentare nella relazione di cui sopra devono essere predisposte in modo esaustivo e coerentemente con le tabelle degli allegati E) ed F) al D.M. 30 maggio 2010.

In particolare, si ricorda di dettagliare in modo preciso tutti i provvedimenti adottati durante la stagione balneare appena conclusa, specificando:

- gli estremi degli atti emanati (o delle comunicazioni inviate);
- le acque di balneazione a cui tali documenti si riferiscono;
- le azioni eseguite e volte alla rimozione delle cause dell'inquinamento ed al miglioramento delle BW.

Le relazioni comunali di fine stagione balneare devono essere inviate non solo agli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata (PEC) della Regione Marche e dell'ARPA Marche, ma anche agli indirizzi *e-mail* di cui al punto precedente.

### **3. Aggiornamento dei profili delle acque di balneazione**

Si stabilisce che le Amministrazioni Comunali dovranno avere cura di fornire alla Regione Marche tutte le informazioni riguardanti l'istituzione dei profili delle nuove BW e l'aggiornamento dei profili delle BW già esistenti, al fine di adempiere all'obbligo di informazione richiesto dalla direttiva alla Commissione Europea 2006/7/CE, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

In particolare, tutte le informazioni da fornire dovranno seguire quanto chiesto all'allegato III del D. Lgs. n. 116/08 ed all'allegato E del D.M. 30 marzo 2010.

Come frequenza minima di riesame dei profili delle BW, si evidenzia che l'allegato III del D. Lgs. n. 116/08, al comma 2, prevede che:

<b>Classificazione delle BW</b>	<b>Qualità buona</b>	<b>Qualità sufficiente</b>	<b>Qualità scarsa</b>
I riesami devono avvenire almeno ogni	4 anni	3 anni	2 anni

Gli aggiornamenti dei profili delle acque di balneazione devono essere inviati non solo agli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata (PEC) della Regione Marche e dell'ARPA Marche, ma anche agli indirizzi *e-mail* di cui al punto precedente.